



REGIONE DEL VENETO



giunta regionale

DECRETO N. 859 DEL 08/10/2020

OGGETTO: Ambiente e Servizi S.r.l. – Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita. Adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Variante sostanziale. Comune di localizzazione: Povegliano Veronese (VR). Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 della L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si adotta il provvedimento favorevole di VIA per la variante sostanziale dell'impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi, gestito da Ambiente e Servizi S.r.l. in Comune di Povegliano Veronese (VR), da ricomprendere nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Principali riferimenti:

- istanza presentata da Ambiente e Servizi S.r.l. e acquisita agli atti con nn. 317009, 317010, 317011 e 317012 in data 16/07/2019;
- parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 121 del 01/07/2020;
- verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/07/2020;
- verbale della Conferenza di servizi del 03/09/2020.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

- VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato "Provvedimento autorizzatorio unico regionale";
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- VISTA la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza acquisita al protocollo regionale con nn. 317009, 317010, 317011 e 317012 in data 16/07/2019 con la quale il proponente Ambiente e Servizi S.r.l. (con sede legale in Via Amos Zanibelli, n. 12 – 37064 Povegliano Veronese (VR), P.IVA 02791580232) ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016



(DGR n. 568/2018), l'attivazione del procedimento finalizzato all'acquisizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

- PRESO ATTO** che la domanda è stata perfezionata in data 22/07/2019 prot. n. 326112, in data 06/08/2019 con prot. n. 350729 e in data 10/09/2019 con prot. n. 390836, n. 390854, n. 390863, n. 390871, n. 390887, n. 390906, n. 390912 e n. 390943;
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
- Provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
 - Autorizzazione integrata ambientale;
 - Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- VISTA** la nota prot. n. 392459 del 11/09/2019, con la quale la Direzione Ambiente ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente, ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis, ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3 dello stesso articolo agli Enti e Amministrazioni interessate;
- VISTA** la nota prot. n. 461084 del 25/10/2019 con la quale la Direzione Ambiente, preso atto che in riscontro alla nota di richiesta di verifica documentale non sono state formulate richieste di integrazioni ritenute necessarie al fine del rilascio degli atti richiesti, ha ritenuto conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell'avvio del procedimento;
- PRESO ATTO** che il proponente ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 08/10/2019 presso la Sala Civica Comunale di Povegliano Veronese (VR);
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 08/01/2020 un sopralluogo presso l'impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli Enti e delle Amministrazioni interessate;
- PRESO ATTO** che durante l'iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell'U.O. V.I.A. i seguenti pareri/osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento:
- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, 16/08/2019, prot. n. 0013290;
 - nota della Provincia di Verona prot. n. 65911 del 06/12/2019, acquisita al protocollo regionale in data 06/12/2019, n. 527615;
 - nota del Comune di Povegliano Veronese prot. n. 877 del 28/01/2020, acquisita al protocollo regionale in data 28/01/2020, n. 42050;
- CONSIDERATO** che il progetto è stato discusso nella seduta del 29/01/2020 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha disposto di richiedere al proponente le necessarie integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria;
- CONSIDERATO** che questa Amministrazione ha trasmesso al proponente la succitata richiesta di integrazione in data 04/02/2020 con prot. n. 52860e che il proponente ha presentato la documentazione richiesta in data 04/05/2020 con prot. nn. 176406, 176431, 176448, 176511, 176526, 176536 e 176557;



CONSIDERATO che relativamente alla valutazione di incidenza:

- il comma 3 dell'art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che la procedura di VIA comprenda le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- la DGR n. 1400/2017 disciplina le "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014";
- il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata "Relazione Tecnica" ai sensi della DGR n. 1400/2017;
- riguardo alla "Relazione Tecnica" allegata alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria Tecnica 18/20 del 01/06/2020 del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA;

VISTO il parere n. 121 del 01/07/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 01/07/2020, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita rifiuti", situato nel Comune di Povegliano Veronese (VR) dalla ditta proponente Ambiente e Servizi S.r.l. subordinato alle condizioni ambientali dettagliate nel parere stesso e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;

CONSIDERATO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 01/07/2020 il quale è stato approvato nella seduta del 15/07/2020;

PRESO ATTO che successivamente alla seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. sono pervenuti i seguenti pareri relativi al procedimento per il rilascio dell'AIA:

- Parere relativo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura espresso da Acque Veronesi Scarl datato 20/07/2020 e assunto al prot. reg.le n. 288583 in data 21/07/2020.
- Parere relativo alle operazioni di recupero ed alla cessazione della qualifica di rifiuto espresso dal Servizio Osservatorio Rifiuti di ARPAV datato 31/08/2020 e assunto al prot. reg.le n. 340632 in data 31/08/2020.
- Parere relativo al PMC espresso dal Dipartimento provinciale ARPAV di Verona datato 1/09/2020 e assunto al prot. reg.le n. 343547 in data 02/09/2020.

CONSIDERATO che in data 03/06/2020 con nota prot. n. 0217969 è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei titoli sopraindicati richiesti dal Proponente;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi, nella seduta del 03/09/2020, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto, facendo proprio il parere favorevole n. 121 del 01/07/2020 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., **Allegato A** al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dal Proponente Ambiente e Servizi S.r.l.;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui



afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 121 del 01/07/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta 03/09/2020;
4. di adottare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita rifiuti*", presentata da Ambiente e Servizi S.r.l. (con sede legale in Via Amos Zanibelli, n. 12 – 37064 Povegliano Veronese (VR), P.IVA 02791580232), dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale e subordinatamente al rispetto della medesima condizione ambientale di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 121 del 01/07/2020:

1	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	INVENTARIO FLUSSI ACQUE REFLUE E SCARICHI GASSOSI La ditta è tenuta ad istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, l'inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda le informazioni previste dalla BAT 3, anche al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi o sulla sicurezza dell'impianto, diverse da quelle attualmente considerate, con particolare riferimento ai pertinenti parametri di cui alle BAT nn. 7 e 8.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Trasmissione dei primi esiti dell'inventario in questione entro 2 anni dalla data di notifica del PAUR
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto con avvalimento dell'ARPAV, con oneri a carico del proponente.

5. di dare atto che il presente provvedimento, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla DGR n. 568/2018, dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il quale sarà adottato a conclusione del procedimento dal Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato);



6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 568/2018, alla U.O. Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
8. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari alla durata del provvedimento di AIA, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;
11. di informare che gli obblighi di notifica del presente provvedimento verranno indicati e assolti a seguito della pubblicazione integrale del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel quale il presente atto verrà compreso;
12. di pubblicare l'oggetto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AMBIENTE
F.to Ing. Loris Tomiato



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 121 del 01/07/2020

Oggetto: Ambiente e Servizi S.r.l. – Impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita. Adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Variante sostanziale.

Comune di localizzazione: Povegliano Veronese (VR).

Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 della L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018).

Codice progetto 39/19.

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 16/07/2019 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Ambiente e Servizi S.r.l. (con sede legale in Via Amos Zanibelli, n. 12 – 37064 Povegliano Veronese (VR), P.IVA 02791580232, domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2018, acquisita al protocollo regionale n. 317009, 317010, 317011 e 317012.

La domanda è stata perfezionata in data 22/07/2019 prot. n. 326112, in data 06/08/2019 con prot. n. 350729 e in data 10/09/2019 con prot. n. 390836, n. 390854, n. 390863, n. 390871, n. 390887, n. 390906, n. 390912 e n. 390943.

La domanda è stata presentata in quanto l'intervento in oggetto è stato assoggettato a VIA con DDR n. 57 del 11/06/2019, a seguito di procedura di Verifica di Assoggettabilità.

Contestualmente alla domanda di VIA sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vincanuvv/via, progetto n. 39/2019).

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 392459 del 11/09/2019 ha comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente, chiedendo di verificare l'adeguatezza e la completezza degli stessi, e la necessità di eventuali integrazioni.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 18/09/2019. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Considerato che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata "Relazione Tecnica" ai sensi della DGR n. 1400/2017.



ALLEGATO *K*
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Il proponente in data 08/10/2019 presso la Sala Civica Comunale di Povegliano Veronese (VR) ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., secondo modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione presentata dalla Società acquisita in data 14/10/2019 al protocollo regionale n. 441405).

Considerato che nei termini previsti dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute dalle amministrazioni e dagli enti interessati eventuali richieste di integrazioni, verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 461084 del 25/10/2019, la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

In data 16/08/2019, con nota prot. n. 0013290, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha comunicato alla ditta l'approvazione, per quanto di sua competenza, del progetto in oggetto, con alcune prescrizioni.

In data 08/01/2020 il gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo presso l'area in cui è previsto l'intervento, preceduto da un incontro tecnico.

Durante l'iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell'U.O. V.I.A. i seguenti pareri/osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento:

- nota della Provincia di Verona, acquisita al protocollo regionale in data 06/12/2019, n. 527615.
- Nota del Comune di Povegliano Veronese, acquisita al protocollo regionale in data 28/01/2020, n. 42050.

Il progetto è stato discusso nella seduta del 29/01/2020 del Comitato Tecnico Regionale VIA, le cui determinazioni sono state approvate seduta stante. In tale sede il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, le quali sono state formalizzate al proponente con nota del 04/02/2020 prot. n. 52860.

Con nota prot. n. 93936 del 27/02/2020 questa Amministrazione ha prorogato di 90 giorni, su richiesta del proponente, il termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

In data 04/05/2020 il proponente ha presentato tramite PEC la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con prott. nn. 176406, 176431, 176448, 176511, 176526, 176536 e 176557 del 04/05/2020.

Esaminata la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

Il sito è ubicato in comune di Povegliano Veronese, in una zona produttiva ubicata ad est dal capoluogo comunale; il contesto territoriale circostante rientra nella media pianura veronese a sud est di Verona, compreso fra i Comuni di Povegliano Veronese, Castel d'Azzano e Villafranca.

L'azienda svolge attività di stoccaggio e di recupero (in particolare selezione e cernita, compattazione, triturazione e lavaggio) di rifiuti speciali, pericolosi (n. 385 codici CER) e non pericolosi (n. 367 codici CER).

La prima autorizzazione dell'impianto risale al 1999; attualmente l'impianto è operativo in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 65 del 30/09/2009 e ss.mm.ii. per l'attività soggetta al punto 5.1 dell'Allegato I dell'ex D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 (ora punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.), con scadenza il 30/09/2021.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 18 OTT. 2020

Direzione Ambiente

In particolare sono autorizzate le seguenti operazioni:

- D13 Raggruppamento preliminare,
- D14 Ricondizionamento preliminare,
- D15 Deposito preliminare;
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi,
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici, finalizzato alla produzione di materia prima secondaria;
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, finalizzato alla produzione di materia prima secondaria;
- R12 Scambio di rifiuti,
- R13 Messa in riserva di rifiuti.

L'impianto produce Materie Prime Secondarie costituite da plastica, carta e cartone, legno, metalli, tessuti e vetro e rifiuti costituiti da carta, cartone, metalli, plastiche, vetro, legno, tessili e altri.

La capacità di stoccaggio massima istantanea autorizzata è pari a **100 Mg per i rifiuti solidi** e a **160 Mg per i rifiuti liquidi**; il quantitativo massimo trattabile giornaliero è di **94 Mg/giorno per i rifiuti solidi**.

Stato di progetto

Il progetto propone esclusivamente l'incremento della capacità istantanea di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti solidi riguardante i soli rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e D15 ai sensi degli allegati B e C, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), da 100 Mg a 300 Mg, mentre è mantenuto invariato il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti liquidi, 160 ton, e il quantitativo massimo trattabile giornaliero di 94 ton/giorno di rifiuti solidi.

3. DESCRIZIONE DELLO S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale)

3.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

All'interno dello studio preliminare ambientale, la localizzazione dell'intervento è stata descritta nel Quadro Programmatico, dove sono stati individuati i vincoli e le prescrizioni che insistono sull'area dell'impianto e sul contesto potenzialmente soggetto agli impatti.

Il Proponente ha collocato il sito in cui è presente l'impianto all'interno del:

- PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato e adottato)
- PAQE (Piano d'Area "Quadrante Europa")
- PTCP (Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento)
- PRG (Piano Regolatore Generale) del Comune di Povegliano Veronese
- PAT (Piano di Assetto del Territorio) del Comune di Povegliano Veronese
- PTA (Piano di Tutela delle Acque)
- Piano d'Ambito dell'A.T.O. Veronese
- PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera
- MOSAV (Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto)
- PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica)
- Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali della Regione Veneto



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

concludendo che "l'area in oggetto non ricade in zone vincolate che possono ostacolare l'attività dello stabilimento".

Di seguito si riassumono i contenuti principali degli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale analizzati.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (1991)

TAVOLA 1: "DIFESA DEL SUOLO E DEGLI INSEDIAMENTI": il sito è collocato in parte nella fascia di ricarica degli acquiferi, in cui "è vietato l'insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia prevista la possibilità di idoneo trattamento", inoltre "è fatto divieto di scaricare direttamente anche le acque di raffreddamento nel sottosuolo e nelle falde acquifere."

L'attuale impianto è collegato alla linea di lottizzazione ed il progetto non prevede la modifica degli attuali scarichi. Le acque nere e saponate saranno scaricate sempre nella rete fognaria di lottizzazione. Le altre tavole non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato (2009)

tavola 01b "uso del suolo" - acque: il sito è localizzato lungo la fascia delle risorgive, nell'area vulnerabile ai nitrati, nell'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, nonché in un Comune con falde acquifere vincolate all'utilizzo idropotabile.

L'art. 16 "Risorse idriche" delle Norme Tecniche specifica, al punto 5 le azioni proposte per le aree ricadenti nella fascia delle risorgive: "La Regione promuove il recupero ambientale delle risorgive attraverso interventi diretti di ricomposizione ambientale e/o interventi indiretti volti alla ricostituzione delle riserve idriche sotterranee che alimentano la fascia delle risorgive." Il sito in oggetto ricade in un'area produttiva ed inoltre l'intervento non prevede l'espansione dell'area alle aree circostanti.

Per quanto riguarda l'area vulnerabile ai nitrati, l'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi e le falde acquifere vincolate all'utilizzo idropotabile, le Norme Tecniche specificano gli indirizzi per il Piano di Tutela delle acque.

Si riscontra pertanto l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

Piano d'Area "Quadrante Europa" (P.A.Q.E.)

Il Piano di Area è uno strumento di specificazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, per ambiti determinati; il Piano d'Area "Quadrante Europa" interessa l'area metropolitana veronese, è stato approvato nel 1999 e attualmente è vigente la variante n. 4, approvata con la D.G.R. 828/2010. Nel SIA si riporta che secondo la Tavola 2: "ECOSISTEMA" l'area ricade in Ambiti prioritari di protezione del suolo, in cui è vietata l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno.

Nel caso in oggetto non sono previste impermeabilizzazioni rispetto all'assetto attuale dei luoghi, tutto resta invariato dal punto di vista edilizio.

A differenza del PRG, il piano colloca il limite meridionale della fascia di ricarica degli acquiferi leggermente più a nord non interessando l'area di intervento.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) (approvato nel 2015)

TAVOLA 2: "CARTA DELLE FRAGILITÀ": si rileva nuovamente la collocazione nella fascia di ricarica degli acquiferi; le corrispondenti norme di attuazione prescrivono l'adozione di sistemi di fognatura separata (già presenti nella lottizzazione che ospita il sito), il contenimento delle superfici impermeabilizzate e la predisposizione di indagini idrogeologiche ed ambientali dettagliate per la localizzazione di insediamenti industriali che trattano materiali tossico-nocivi". Nel caso in oggetto il sito oggetto di intervento è collocato in un'area industriale esistente già fornita dei sottoservizi. Non si prevede inoltre un'ulteriore impermeabilizzazione dell'area.

Tavola 4 "Carta del sistema insediativo infrastrutturale": il sito è localizzato all'interno di un'area produttiva esistente.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Nella tavola 2b del PTCP sono indicati nelle vicinanze un sito a rischio di incidente rilevante e un pozzo artesiano per pubblico acquedotto; si rileva che il capannone è al di fuori dell'area di rispetto di 200 m dal pozzo.

Le altre tavole non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Piano Regolatore Generale del Comune di Povegliano Veronese

Secondo il PRG l'impianto è interno al perimetro di centro abitato e si trova nella zona D1 industriale ed artigianale di completamento; nel P.R.G. il limite meridionale della fascia di ricarica degli acquiferi, derivante dal Piano d'Area "Quadrante Europa", interseca il sito in oggetto, annoverato, inoltre, tra quelli con lavorazione e/o trattamento dei rifiuti.

Per entrambi gli aspetti, il PRG fa riferimento alle NTA del PAQE.

Per quanto riguarda la fascia di ricarica degli acquiferi, fa riferimento all'art. 52 delle NTA del PAQE che riporta "Sono vietate le attività industriali, dell'artigianato, della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti, nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area".

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Povegliano Veronese (approvato con Conferenza di Servizi decisoria con la Provincia di Verona il 07/06/2018)

Gli elaborati grafici inquadrano il sito come insediamento produttivo e commerciale e in area con vincolo sismico di terza classe (coincidente con il territorio comunale), nella zona di ricarica degli acquiferi, in ambito prioritario per la protezione del suolo (coincidente con il territorio comunale) e in zone con soggiacenza della falda freatica tra -2 e -5 m dal piano campagna.

Il progetto non prevede opere che possano interferire con la falda.

Per queste aree il PAT prescrive che gli scarichi siano allacciati alla pubblica fognatura e vieta l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il PTA individua il sito in oggetto come appartenente al Bacino idrografico Interregionale I026 - Fissero - Tartaro - Canalbianco.

Dalla Tavola 01 risulta che i corsi d'acqua più vicini sono il Tartaro (situato a 1,3 km verso sud) e il suo affluente Leona (a 0,9 km verso sud ovest).

Tavola 19: la falda freatica della zona in oggetto ha un grado di vulnerabilità medio;

Tavola 20: l'area è tra quelle vulnerabili ai nitrati di origine agricola (zona di alta pianura e di ricarica degli acquiferi).

Le NTA del PTA prevedono che in queste zone debbano essere applicati i programmi d'azione regionali per il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, che riguardano attività diverse da quelle svolte dalla ditta.

Per quanto riguarda la zona di ricarica degli acquiferi, si rileva che la ditta non scarica le acque reflue in corpo idrico, ma in pubblica fognatura.

Si rileva, inoltre, che l'impianto attuale presenta un sistema di gestione delle acque conforme all'art. 39 comma 3 delle norme del PTA in materia di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio e che gli scarichi idrici non recapitano direttamente in corpi idrici individuati quali aree sensibili.

Piano d'Ambito dell'A.T.O. Veronese (2011)

Secondo il Piano d'Ambito, il sito in oggetto ricade all'interno di una delle "principali aree di attingimento da falda"; sono presenti due pozzi di attingimento da falda, posizionati rispettivamente 5,6 km a sud-est e 6 km a sud-ovest.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Siti Di Importanza Comunitaria (S.I.C.) E Zone Di Protezione Speciale (Z.P.S.)

L'area in esame non ricade entro i Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 regionale; quello più vicino è il SIC/ZPS avente il codice IT3210008 e denominato "Fontanili di Povegliano", che si trova 550 m verso sud.

All'istanza è allegata la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale con relativa relazione ai sensi della D.G.R. 1400/2017, che dimostra le motivazioni per cui non è predisposta la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Piano Di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il sito ricade nel territorio di competenza del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico Interregionale del Fiume Fissero – Tartaro – Canalbianco, elaborato nell'aprile del 2002.

Il PAI non riporta nessuna indicazione per il sito in oggetto.

Si segnala che la legge di stabilità 2014, che ripartisce il territorio nazionale in 7 distretti idrografici (Alpi orientali, Fiume Po, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna, Sicilia), ha operato la ridefinizione di alcuni confini distrettuali; tali modifiche riguardano anche il bacino interregionale del Fissero-Tartaro-Canalbianco che sarà accorpato al distretto del fiume Po.

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A. aggiornato con la DCR 90/2016)

Secondo il PRTRA, il comune di Povegliano Veronese rientra nella classe di Zonizzazione IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa pianura".

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)

Secondo il MOSAV, il sito si trova all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi, nell'area con acque naturali sotterranee qualitativamente ottimali e nelle immediate vicinanze di "punti di produzione idrica", ovvero di un pozzo presente nella medesima zona industriale.

Carta Archeologica Del Veneto

La Carta Archeologica del Veneto individua, nell'adiacente frazione di Madonna dell'Uva Secca, quattro punti di ritrovamento con materiale funerario di epoca compresa tra il VII sec. a.C. e il I sec. a.C.

Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.)

Il Comune di Povegliano Veronese è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 17/12/2002.

L'impianto in questione si trova nella classe VI "Aree esclusivamente industriali", con limite di emissione diurno e notturno pari a 65 dB(A) e limite di immissione diurno e notturno pari a 70 dB(A).

Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali della Regione Veneto (approvato con DCR n. 30/2015).

Con riferimento alla Comunicazione della Giunta Regionale del Veneto prot. 37117 del 16/09/2015, si asserisce che l'intervento in oggetto non comporti una variante sostanziale ad un impianto esistente, che consegue qualora avvenga l'aumento della capacità complessiva di trattamento annua e contemporaneamente dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati, dato che con l'istanza in oggetto si richiede l'incremento della capacità istantanea di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti solidi riguardante i soli rifiuti non pericolosi. Pertanto non è effettuata l'analisi della compatibilità dell'impianto ai sensi dell'art. 13 del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il proponente conclude che "l'area in oggetto non ricade in zone vincolate che possono ostacolare l'attività dello stabilimento".



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

3.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.2.1. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Presso l'impianto sono autorizzate e svolte le seguenti operazioni, ai sensi degli allegati B e C, parte IV D. Lgs. 03.04.2006, n. 152:

- D13 Raggruppamento preliminare, con operazioni:
 - di selezione e cernita dei rifiuti, mediante operatori, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento.
 - di triturazione e/o pressatura al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente e/o omogeneizzare partite di rifiuti destinate al medesimo impianto finale.
 - di miscelazione di rifiuti non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006, anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente secondo le prescrizioni AIA.
- D14 Ricondizionamento preliminare, con operazioni:
 - di accorpamento di carichi di rifiuti con il medesimo codice CER,
 - sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi.
- D15 Deposito preliminare;
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, con operazioni:
 - di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori e linea meccanizzata, finalizzate alla produzione di materia prima secondaria.
 - di recupero di sostanze organiche (plastica) tramite linea meccanizzata, finalizzate alla produzione di materia prima secondaria.
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici, con operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori e linea meccanizzata, finalizzate alla produzione di materia prima secondaria;
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, con operazioni di selezione e cernita dei rifiuti mediante operatori e linea meccanizzata, finalizzate alla produzione di materia prima secondaria;
- R12 Scambio di rifiuti, con operazioni:
 - di accorpamento di carichi di rifiuti con il medesimo codice CER.
 - sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento liquidi contenuti in imballaggi.
 - di selezione e cernita dei rifiuti, mediante operatori, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, nonché ad eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento.
 - di triturazione e/o pressatura al fine di ridurre la pezzatura e/o adeguare volumetricamente e/o omogeneizzare partite di rifiuti destinate al medesimo impianto finale.
 - di miscelazione di rifiuti non in deroga a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006, anche derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, da destinare a impianti successivi di trattamento ai fini del recupero o, rispettivamente, dello smaltimento; tali operazioni devono svolgersi esclusivamente secondo le prescrizioni AIA.
- R13 Messa in riserva di rifiuti.

Rifiuti gestiti

Rifiuti non pericolosi: n. 367 codici CER

Rifiuti pericolosi: n. 385 codici CER



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Caratteristiche dimensionali e impiantistiche

La capacità di stoccaggio massima istantanea è pari a **100 Mg per i rifiuti solidi e a 160 Mg per i rifiuti liquidi**; il quantitativo massimo trattabile giornaliero è di **94 Mg/giorno per i rifiuti solidi**.

L'impianto si sviluppa su una superficie complessiva di 5691 mq, con una parte coperta di 2836 mq (capannone); le aree di lavorazione coperte e scoperte sono dotate di pavimentazioni impermeabili prevalentemente in calcestruzzo.

La proprietà è recintata ed è munita di accessi pedonale e carrabile, con cancelli; adiacente al capannone si trova la palazzina adibita ad uffici e abitazione del custode.

L'interno del capannone è altresì suddiviso in aree adibite allo stoccaggio, alla lavorazione e alla movimentazione dei rifiuti solidi; queste aree sono dotate di rete di caditoie canalizzate per la raccolta di eventuali spanti accidentali, collegata ad una vasca a tenuta della capacità di circa 4 m³. All'interno del capannone è stata ricavata una zona completamente indipendente, delimitata da pareti in c.a. e servita da una porta REI 120, per lo stoccaggio di rifiuti liquidi e solidi pericolosi contenenti solventi o infiammabili; la suddetta zona è servita da una rete per la raccolta di eventuali spanti, collegata ad un'ulteriore vasca di raccolta con capacità di circa 4 m³. Quest'area è inoltre dotata di aspirazione sia dall'alto che dal basso e di un sistema dedicato di rilevamento di presenza di gas infiammabili che aumenta la portata dell'aspirazione al fine di evitare il formarsi di atmosfere esplosive. Il sistema di aspirazione è collegato all'impianto di trattamento degli effluenti gassosi.

All'esterno del capannone sono posizionate, in due bacini di contenimento, otto cisterne da 20 m³, con copertura metallica, collocate fuori terra e adibite allo stoccaggio di rifiuti liquidi. Le cisterne sono alloggiare entro n. 2 bacini di contenimento di 75 m³, realizzati in calcestruzzo e internamente rivestiti con vernice epossidica. Gli sfiati dei serbatoi sono anch'essi collegati al sistema di aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi.

All'esterno del capannone, oltre al rimessaggio dei container vuoti e delle varie attrezzature, è ricavata un'area per lo stoccaggio in container dei rifiuti da destinare a recupero.

L'impianto è dotato dei seguenti macchinari dedicati al trattamento rifiuti:

- due impianti di triturazione utilizzati per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, posizionati all'interno del capannone in un box insonorizzato e collegato al sistema di aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi;
- impianto di pressatura, per la riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi, posizionato all'interno del capannone e asservito da sistema di aspirazione del capannone per contenere la diffusione di polveri;
- impianto per la pulizia ed il recupero di imballaggi sporchi e/o contaminati da sostanze pericolose, posto all'interno del capannone in un box insonorizzato e collegato al sistema di aspirazione e trattamento degli effluenti gassosi posto in adiacenza al box dei trituratori;

L'azienda dispone di un serbatoio interrato a doppia camicia e sistema di rilevamento delle perdite per lo stoccaggio di gasolio utilizzato per il funzionamento del caricatore a ragno e per il riscaldamento invernale degli uffici. Con periodicità semestrale se ne verifica la tenuta.

Emissioni in atmosfera

Presso l'impianto è presente un impianto di aspirazione e trattamento aria a maniche e a carboni attivi relativo alle emissioni prodotte dagli sfiati delle cisterne di stoccaggio, dalla tramoggia di carico della pressa imballatrice e dal trituratore.

Le emissioni devono rispettare i limiti dettati dal DSRAT n. 65 del 30 settembre 2009 di seguito esplicitati:

Polveri	10 mg/Nm ³
Altri parametri	All. I, parte V D.Lgs 152/06
SOV	Abbattimento ~80%



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Nell'impianto è presente un sistema di rilevamento dei gas a pavimento che, in caso di evento, determina l'attivazione dell'aspirazione dell'aria interna al capannone e la sua emissione in atmosfera.

Gestione delle acque:

Lo stabilimento è dotato di un impianto di depurazione di tipo chimico-fisico che tratta sia le acque di prima pioggia che quelle provenienti dal lavaggio degli automezzi. Le acque di dilavamento del piazzale sono convogliate da una rete di pozzetti di raccolta, confluenti in n. 2 vasche interrato di stoccaggio e omogeneizzazione dove è accumulata l'acqua dei primi 5 mm di pioggia; il sistema di funzionamento è dotato di un rilevatore di pioggia con elettrovalvole; le acque così stoccate sono inviate alle 2 vasche di dissabbiatura e disoleazione e successivamente alla vasca di accumulo; da qui i reflui, sono inviati alla sezione di reazione/flocculazione fuori terra. Successivamente avviene la netta separazione fra le acque chiarificate ed i fanghi di processo che vengono scaricati nella vasca di accumulo, mentre le acque trattate vengono avviate allo scarico in rete fognaria, a valle di un pozzetto che consente la campionatura periodica quadrimestrale. L'abbattimento di eventuali inquinanti residui, viene affidato al potere assorbente dei carboni attivi inseriti nella fase di filtrazione a valle del trattamento chimico-fisico. Il punto di scarico è in fognatura comunale (S2).

Prima dello scarico è presente un pozzetto dove è possibile eseguire il prelievo del campione d'acqua da sottoporre ad analisi.

Le acque meteoriche di seconda pioggia, deviate a seguito della chiusura dell'elettrovalvola, sono e confluite in due vasche di accumulo, che svolgono funzione di dissabbiatura e disoleazione, per essere successivamente scaricate ai pozzi perdenti collegati in serie; in uscita dalle vasche di accumulo, prima dei pozzi perdenti, si trova il pozzetto di ispezione e campionamento per il controllo analitico. Le acque delle coperture delle strutture principali sono raccolte da pluviali e smaltite nei pozzi perdenti.

Sono presenti 2 vasche da 4 m³ ciascuna, per la raccolta di eventuali spanti di liquidi provenienti dall'interno del capannone e dall'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi.

La rete di raccolta acque è progettata in modo da permettere l'interruzione degli scarichi in caso evento emergenziale.

1.3 Caratteristiche operative

Lo stabilimento è suddiviso, internamente ed esternamente, nelle seguenti undici zone:

- 1) Stoccaggio rifiuti da cernire in container e/o pavimento;
- 2) Selezione e cernita rifiuti a pavimento;
- 3) Adeguamento volumetrico (pressatura);
- 4) Zona triturazione;
- 5) Rifiuti in lavorazione-stoccati in container e/o confezionati;
- 6) Stoccaggio rifiuti liquidi e/o solidi confezionati;
- 7) Stoccaggio liquidi in cisterne;
- 8) Stoccaggio rifiuti da avviare a recupero/materie prime secondarie;
- 9) Stoccaggio rifiuti in uscita da avviare a recupero (in container);
- 10) Stoccaggio rifiuti in uscita da avviare a recupero e/o smaltimento;
- 11) Stoccaggio materie prime secondarie in uscita

Le capacità di stoccaggio teoriche sono le seguenti:



ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Zona	Rifiuti in entrata da stoccare e/o da lavorare	Rifiuti in solo stoccaggio (liquidi)	Rifiuti in uscita	Deposito Materie prime
1	25			
2	25			
4	40			
5	70			
6	25			
7		160		
8			60	
9			60	
10			60	
11				70
Tot.	185	160	180	70

per un quantitativo teorico massimo di 595 t, di cui 365 t di rifiuti solidi.

Attualmente l'impianto è autorizzato allo stoccaggio di 160 tonnellate di rifiuti liquidi e 100 tonnellate di rifiuti solidi.

Procedure operative

Presso l'impianto sono eseguite le seguenti lavorazioni

- selezione e cernita dei rifiuti;
- compattazione tramite pressa imballatrice;
- triturazione
- lavaggio.

Il rifiuto lavorato è stoccato imballato o in contenitori. I rifiuti liquidi sono stoccati in cisterne.

Materie Prime Secondarie ottenute

Presso l'impianto è svolta l'attività di recupero con produzione delle seguenti Materie Prime Secondarie:

- Plastiche
- Carta e cartone
- Legno
- Metalli
- Tessuti
- Vetro

L'impianto produce rifiuti costituiti da carta, cartone, metalli, plastiche, vetro, legno, tessili e altri.

3.2.2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

Il progetto propone esclusivamente l'incremento della capacità istantanea di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti solidi riguardante i soli rifiuti non pericolosi (operazioni R13 e D15 ai sensi degli allegati B e C, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), da 100 Mg a 300 Mg, mentre è



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

mantenuto invariato il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti liquidi, 160 Mg, e il quantitativo massimo trattabile giornaliero di 94 Mg/giorno di rifiuti solidi.

La variazione proposta **non** comporta:

- integrazioni o modifiche all'elenco rifiuti autorizzato e alle operazioni di lavorazione rifiuti precedentemente elencate;
- variazioni alle quantità autorizzate di rifiuti liquidi;
- l'aumento del quantitativo massimo trattabile, pari a 94 Mg/giorno;
- l'adeguamento strutturale degli spazi di stoccaggio;
- modifiche alla superficie occupata dall'impianto e alle attuali destinazioni d'uso;
- modifiche alle strutture del capannone, ai piazzali esterni, alla zona uffici e alle recinzioni;
- modifiche alle undici zone di lavorazione precedentemente elencate;
- modifiche al sistema di gestione delle acque;
- modifiche agli impianti, al parco mezzi e ai dispositivi per il trattamento delle emissioni;
- variazioni alle modalità di gestione dell'impianto;
- modifiche all'attività di recupero e alle caratteristiche delle materie prime secondarie;
- variazioni delle caratteristiche dei rifiuti esitati dalle lavorazioni;
- modifiche alla viabilità interna ed esterna;
- variazioni della durata lavorativa giornaliera.

Lo stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti presso l'impianto comprende:

- rifiuti in ingresso in impianto in attesa di essere lavorati;
- materiali lavorati in attesa delle verifiche che attestino il loro utilizzo come Materia Prima Secondaria;
- rifiuti esitati dalle operazioni di recupero.

L'incremento delle capacità di stoccaggio comporta un adeguamento dell'impianto antincendio, approvato, con alcune prescrizioni, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, come comunicato con con nota prot. n. 0013290 del 16/08/2019.

Piano di Sicurezza

L'attività non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs 105/2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) in materia di impianti con rischio di incidente rilevante.

Rientra invece per tipologia e dimensioni, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

La ditta ha redatto un Piano di Sicurezza (PS) ai sensi dell'Allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 "Criteri e modalità di predisposizione ed attuazione dei Piani di Sicurezza (PS) di cui all'art. 22 della L.R. 3/2000 s.m.i." e s.m.i., contenente le attività da mettere in atto da tutto il personale per la prevenzione ed il contenimento dei danni e degli impatti sull'ambiente e finalizzato alla verifica dei potenziali eventi che potrebbero estendersi all'esterno dell'impianto in oggetto.

Nel Piano sono considerate le modalità di intervento nel caso si verificchino i seguenti incidenti:

- Incendio o esplosione
- Black-out elettrico
- Dispersione accidentale dei rifiuti nell'ambiente all'interno e all'esterno dell'area dell'impianto
- Scarico accidentale in fognatura di reflui non trattati
- Eventi meteorici eccezionali - Allagamenti
- Evento sismico



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 28 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Il proponente, in data 04/05/2020, ha anche compilato la check list di verifica di conformità a quanto previsto dalla Circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione degli incendi", che permette di verificare se un impianto risponde ai requisiti richiesti di prevenzione dei rischi.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza antincendio, l'impianto è dotato di un sistema di rilevamento gas e vapori infiammabili a pavimento attivo 24/7, collegato ad un sistema di sicurezza automatico con doppia soglia:

- concentrazione >15%: segnale acustico e luminoso di avvertimento e attivazione dell'impianto di aspirazione;
- concentrazione >25%: (impianto di aspirazione già attivo dal 15%) segnale di allarme e attivazione squadra di emergenza interna; spegnimento utenze elettriche da remoto ad esclusione dell'impianto antincendio di rilevamento vapori infiammabili e dell'impianto di aspirazione;

Quadro economico

COSTO DEI LAVORI (A)	
Interventi previsti per la realizzazione dell'opera	50.000,00
Opere di mitigazione e compensazione	0
Oneri per la sicurezza	0
Subtotale (A)	50.000
SPESE GENERALI (B)	
Progetto istanza valutazione di impatto ambientale	20.000,00
Subtotale (B)	70.000,00
IVA 22% (C)	15.400,00
TOTALE (A)+(B)+(C) (D)	85.400,00
Oneri istruttori da versare (E)	5.000,00
<i>(vedi nota 1)</i>	
Parte da compilare solo in caso di opere proposte da Strutture regionali, nonché altri Enti pubblici (es. Consorzi di Bonifica) e finanziate con fondi regionali (per cui sono previsti esoneri)	
Percentuale dell'opera finanziata con fondi regionali (F)	(F)
Oneri istruttori da versare tenute conto di eventuali esoneri (G)	(G)
(E)x(1-(F)) (vedi nota 2)	(E)x(1-(F)) (vedi nota 2)

Alternative di progetto:

Il proponente ha vagliato le seguenti possibili soluzioni alternative all'istanza proposta:

- alternative dal punto di vista della tecnologia utilizzata: l'impianto è soggetto ad AIA, comportando l'utilizzo delle Migliori Tecniche Disponibili, pertanto non vi sono alternative alla tecnologia applicata in quanto è da ritenere la migliore disponibile.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

• alternative dal punto di vista dell'ubicazione: la localizzazione dell'impianto è idonea dal punto di vista della distanza dai centri abitati, della destinazione urbanistica, del collegamento alla viabilità pubblica e dei vincoli territoriali, pertanto non è ipotizzabile la delocalizzazione del progetto in altro sito.

• alternativa zero: gli effetti negativi dell'assenza dell'impianto superano quelli positivi in quanto l'ipotesi rappresenta un'interruzione di un'attività economica e gli impatti negativi possono essere controllati tramite idonei accorgimenti; la mancata realizzazione della variante non modifica le lavorazioni attualmente eseguite e la capacità produttiva, mentre comporta una riduzione del trasporto in uscita.

Misure di reinserimento e Recupero Ambientale:

La dismissione dell'impianto di gestione rifiuti della Ditta Ambiente e servizi S.r.l. potrà essere conseguente:

- alle mutazioni delle condizioni del mercato che non rendono conveniente lo svolgimento dell'attività in essere;
- all'intervento di nuovi vincoli normativi;
- al trasferimento dell'impianto conseguenti a considerazioni di tipo logistico e gestionali.

Si tratta di ipotesi che comporteranno il ripristino dell'area in funzione della destinazione prevista dagli strumenti urbanistici comunali.

Piano di Monitoraggio e Controllo

Allegato al SIA è stato presentato il Piano di Monitoraggio e Controllo in cui sono previste le seguenti analisi:

- analisi chimico/fisiche dei rifiuti in ingresso con frequenza annuale
- registrazione giornaliera delle quantità di rifiuti prodotti
- analisi chimico/fisiche dei rifiuti prodotti con frequenza annuale (biennale sui rifiuti destinati al recupero)
- analisi delle emissioni dell'impianto di aspirazione e trattamento aria: annuale di portata, temperatura, polveri totali e SOV, semestrale del grado di saturazione
- analisi chimico-fisiche delle acque scaricate in fognatura (S2) con frequenza quadrimestrale
- analisi chimico-fisiche delle acque scaricate nei pozzi perdenti (S3) con frequenza annuale
- aggiornamento con cadenza triennale della Valutazione d'Impatto acustico

3.2.3. RIESAME DELL'AIA

Nell'ambito del riesame dell'AIA della ditta, si rende necessario verificare la conformità dell'autorizzazione alla norma tecnica di settore più recente.

Nello specifico, si rende necessario aggiornare l'AIA riguardo ai seguenti argomenti:

1. pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 199 del 26/08/2019 del Decreto 15 aprile 2019, n. 95 recante "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v -bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
2. emanazione della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3. Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
4. cessazione della qualifica di rifiuto in base a:
 - a. modifica dell'Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 ad opera dall'art. 14-bis della legge n. 128/2019;
 - b. emanazione di norme tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto, sia a livello nazionale che comunitario, che coinvolgono alcune tipologie di rifiuti recuperati dalla ditta;

Per quanto riguarda i primi tre punti, si riporta di seguito la disamina dei documenti citati.

Per quanto riguarda il quarto punto, si rimanda allo specifico paragrafo riguardante la descrizione dello stato di fatto dell'impianto.

Relazione di Riferimento

L'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, prevede che la domanda di AIA contenga anche le seguenti informazioni: "m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. ...".

La redazione della Relazione di Riferimento di cui sopra deve essere fatta secondo le indicazioni di un decreto attuativo, pubblicato in data 26/08/2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 199: Decreto 15 aprile 2019, n. 95 recante "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v -bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Nell'ambito della richiesta di documentazione integrativa è stato chiesto alla ditta di presentare anche la relazione di riferimento in quanto, all'atto della presentazione della domanda, il DM n. 95/2019, non era ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il DM in parola prevede l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento per alcuni impianti AIA di competenza statale e per le installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4 (Crf all'Allegato 1 al DM) sulla base della presenza di sostanze pericolose oltre una certa soglia.

La procedura per individuare le sostanze pericolose pertinenti si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;

Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;

Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.

All'esito della Fase 3, se risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con ciò verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze.

La ditta ha presentato una relazione di contesto nella quale descrive da un punto di vista geologico/idrogeologico l'area; descrive inoltre le attività svolte nell'impianto, le tipologie di rifiuti e materie prime utilizzati ed i presidi ambientali installati.

La ditta ha quindi valutato tipologie e quantità di sostanze pericolose individuate dall'Allegato 1 (Fasi 1 e 2) ed è passata alla Fase 3 in quanto supera i limiti per lo stoccaggio di gasolio (1.000 dm³/anno contro un limite di 10 dm³/anno) per il rifornimento degli automezzi.



ALLEGATO ^A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la ditta ha poi valutato la specifica possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, sia in fase di gestione ordinaria che in fase di gestione straordinaria.

Dall'analisi condotta emerge che non sussista rischio di contaminazione significativa di suolo e acque sotterranee.

Pertanto si ritiene che tale sito impiantistico non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e quindi che non si debba procedere alla redazione della Relazione di Riferimento.

Conformità alle BATc

Per quanto riguarda la conformità alle BATc di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si rileva la sostanziale conformità dell'impianto alla norma tecnica richiamata, ad esclusione di alcune criticità, di seguito elencate.

La ditta ha giudicato la BAT 3 come non applicabile. la BAT 3 prevede (testo integrale):

BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:

i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:

- a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;
- b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;

ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:

- a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
- b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;
- c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52);

iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:

- a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
- b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;
- c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
- d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

Applicabilità

L'ambito (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura dell'inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).

Non si può quindi affermare che tale BAT sia "non pertinente" in quanto, se è pur vero che non vi sono scarichi idrici (punto ii) dovuti direttamente ad attività di gestione dei rifiuti, vi è lo scarico in fognatura delle meteoriche di dilavamento dei piazzali di prima pioggia e di lavaggio dei mezzi e lo scarico su suolo delle acque di seconda pioggia, oltre che, ovviamente, la gestione dei rifiuti (punto i) e gli scarichi gassosi (punto ii).

Proposta di prescrizione

Si propone pertanto di chiedere alla ditta, di istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, l'inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi di cui alla BAT 3, con particolare riferimento ai pertinenti parametri di cui alle BAT nn. 7 e 8.



ALLEGATO
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Per quanto riguarda il monitoraggio si fa riferimento alla BAT8:

BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Questa BAT prevede per i parametri Polveri (BAT 25) e TVOC (BAT 31) una frequenza di monitoraggio di sei mesi, mentre la ditta prevede invece un'analisi annuale.

Proposta di prescrizione:

Si propone di prescrivere l'effettuazione di analisi con cadenza semestrale sia per le polveri che per i TVOC.

Con riferimento alla BAT 25:

2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti

2.1.1. Emissioni nell'atmosfera

DAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tabella 6.3 Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti

Polveri	mg/Nm ³	2 - 5
---------	--------------------	-------

Il limite di emissione autorizzato per le polveri è di 10 mg/Nm³. Nella documentazione integrativa la ditta propone di adeguare il limite al valore superiore delle BAT-AEL.

Proposta di prescrizione

Si propone di abbassare il limite di emissione per il parametro polveri da 10 a 5 mg/Nm³ come proposto dalla ditta.

Con riferimento alla BAT 31:

2.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

BAT 31. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. ..

Tabella 6.5 Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

TVOC	mg/Nm ³	10-30
------	--------------------	-------

Il limite di emissione autorizzato per i COV-totali è di 600 mg/Nm³ (espressi come sommatoria delle concentrazioni) e dell'80% di abbattimento.

Nella documentazione integrativa la ditta non propone un limite legato a questa BAT; tuttavia presenta una serie di dati storici sulle emissioni, da cui si evince che la media degli ultimi 5 anni è di 2,4 mg/Nm³, con un massimo di 4,9 mg/Nm³ ed un minimo <1 mg/Nm³.



ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **859** del **28 OTT. 2020**

Direzione Ambiente

Proposta di prescrizione

Si propone di adeguare il limite per i COV alla BAT-AEL specifica con limite fissato a 30 mg/Nm³ espresso come carbonio organico totale.

Si rileva infine che la ditta ha verificato la conformità anche alle BAT nn. 41, relativa al trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi, e 53, relativa al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa, attività che la ditta non effettua, se non per il mero stoccaggio e l'accorpamento/miscelazione (non in deroga) dei rifiuti.

Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019

“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

La ditta ha presentato apposita relazione riguardo l'adempimento alle previsioni della Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

Si rileva che la ditta ha fornito puntuale riscontro relativamente ai contenuti della circolare, mediante compilazione della Checklist allegata alla stessa.

3.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.3.1. ATMOSFERA

Aria

La qualità dell'aria, nel sito di intervento, è stata caratterizzata sulla base della Relazione sulla qualità dell'aria per la Provincia di Verona per l'anno 2017, redatta dall'ARPAV, a partire dai dati di qualità dell'aria misurati nelle otto stazioni della medesima provincia.

Dalla suddetta relazione si rileva il superamento del limite per la protezione della salute dagli effetti acuti per il PM10 in tutte le stazioni, e il superamento per più di 75 giorni all'anno del massimo giornaliero della media mobile su 8 ore per l'ozono nella stazione di Bosco Chiesanuova.

In prossimità del sito di intervento sono state identificate le seguenti sorgenti di emissioni in atmosfera:

- transito veicolare lungo la Strada Provinciale n. 52 (via Azzano);
- attività dei cantieri edili della zona (gas e polveri);
- passaggio di veicoli agricoli lungo le strade sterrate (polveri);
- attività agricole (polveri)

Nella zona industriale in cui rientra il sito è presente l'impianto di trattamento rifiuti della ditta SEV S.r.l., che in data 15/04/2018 ha subito un incendio, con sviluppo di fumi potenzialmente inquinanti; l'ARPAV ha compiuto tempestivamente i rilievi sulla qualità dell'aria, registrando valori molto bassi delle concentrazioni di inquinanti nell'immediatezza dell'evento, ma in merito alle diossine sono stati rilevati valori significativi nel vicino comune di Vigasio (via Villafranca).

Clima

L'elemento determinante, anche ai fini della diffusione degli inquinanti, è la scarsa circolazione aerea tipica del clima padano, con frequente ristagno delle masse d'aria, specialmente nel periodo invernale.

L'umidità relativa presenta valori frequentemente elevati durante la stagione che va dal tardo autunno fino all'inizio della primavera; ciò è conseguenza sia del maggior transito dei sistemi perturbati e sia, in condizioni anticicloniche, dei processi di saturazione e successiva condensazione del vapore acqueo presente nei bassi strati; questi ultimi determinano la formazione di dense foschie o di nebbie.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT 2020

Direzione Ambiente

Impatti

Si afferma che la movimentazione dei rifiuti comporta emissioni di polveri in atmosfera nelle seguenti attività:

- scarico dei materiali sfusi effettuato tramite ribaltamento del cassone del mezzo o tramite utilizzo del ragno meccanico;
- lavorazioni svolte presso l'impianto, in particolare la selezione e cernita, le operazioni di disimballaggio e la ricollocazione interna dei materiali, effettuate manualmente, tramite carrello elevatore o eventualmente tramite ragno meccanico, e le operazioni meccanizzate di pressatura, triturazione e lavaggio, in cui le tramogge di carico delle relative macchine sono oggetto di aspirazione dall'impianto di trattamento aria a carboni attivi;
- transito mezzi e macchine operative: tutte le aree oggetto di transito sono pavimentate. Le aree esterne sono oggetto di dilavamento meteorico, mentre le aree interne sono dotate di rete di raccolta reflui che consentono l'esecuzione della pulizia anche tramite l'impiego di acqua con detergenti. Le emissioni potenziali sono connesse a lunghi periodi siccitosi, nell'area esterna, o in caso di non esecuzione della pulizia programmata, nell'area interna.

Per il contenimento delle polveri, bisogna considerare che le operazioni sono svolte esclusivamente all'interno, dove è presente un impianto di aspirazione e trattamento aria a carboni attivi collegato direttamente alla zona di stoccaggio rifiuti solidi e liquidi confezionati, agli sfiati delle cisterne e agli impianti di triturazione e pressatura ed è prevista la costante pulizia dell'area di scarico del pavimento interno in particolare fra un'entrata e l'altra; in fase di accettazione saranno rifiutati carichi pulverulenti o di altro stato fisico che possa provocare il rischio di emissioni odorose o gassose. All'esterno sono operate solo alcune operazioni di stoccaggio.

È inoltre prevista la revisione costante del parco macchine e dei mezzi di trasporto che prevede, come da normativa, la verifica della qualità delle emissioni.

Con la nuova istanza è anche prevista l'introduzione di un impianto di nebulizzazione che consiste in una rete di 35 ugelli distribuiti in maniera uniforme all'interno del capannone, soprattutto nelle aree oggetto di produrre emissioni polverose, che producono una nebbia di gocce fino a 10 micron ("nebbia secca"). Le particelle di polvere assorbono l'umidità e, diventando più pesanti, cadono al suolo. L'acqua utilizzata è quella appena sufficiente a produrre tale fenomeno, senza causare la bagnatura dei pavimenti e delle strutture e, tanto meno, la formazione di reflui.

Il proponente ritiene dunque inevitabile solo un impatto negativo minimo dovuto ad eventuali emissioni diffuse.

3.3.2. AMBIENTE IDRICO

Acque superficiali

Il Comune di Povegliano Veronese ricade quasi completamente all'interno della fascia delle risorgive, nella quale si ha l'affioramento superficiale della falda freatica, con formazione di corsi d'acqua, tra i quali il più significativo è il fiume Tartaro, la cui sorgente principale è situata al Dosso Poli, mentre altre secondarie si trovano nelle località Soco e Cavazzocca e nei tre gorghi delle Riare; altre risorgive minori si trovano nelle vicinanze del sito di intervento (sorgente della Fossa Calfura).

Nel sito in oggetto l'elevata permeabilità dei terreni non ha permesso lo sviluppo di una rete idrografica minore.

Impatti

Le aree interne sono dotate di sistema di raccolta reflui con vasca di raccolta.

L'area esterna, interessata dall'attività, è dotata di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento.

Le acque nelle coperture delle strutture principali sono raccolte da pluviali e smaltite in pozzi perdenti.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 18 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Le acque depurate sono scaricate, previo controllo, nella fognatura pubblica e quelle di seconda pioggia in pozzo perdente, previo, anche in questo caso, passaggio su pozzetto di controllo.

Non vi è alcun collegamento diretto fra la rete di raccolta delle acque interne al lotto con la rete idrografica locale.

La possibile contaminazione indiretta tramite la ricaduta delle polveri è da definirsi remota in considerazioni delle mitigazioni attuate esposte nell'analisi della componente Atmosfera: Aria.

Pertanto il proponente non individua impatti per la componente in oggetto.

Acque sotterranee

La "Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese orientale", colloca la falda freatica in corrispondenza del sito attorno ai 21 m s.l.m. (rilievi del 1993), ovvero si trova a 1-2 m dal piano campagna. Il flusso della falda è diretto verso il fiume Adige, che svolge un'azione drenante. Il livello della falda in corrispondenza dell'area in esame si attesta invece alla quota di circa 44,5 m s.l.m.

Il monitoraggio delle acque sotterranee eseguito periodicamente dall'A.R.P.A.V. comprende tre pozzi nelle vicinanze del sito di progetto (n. 636 di Povegliano Veronese, posto a circa 2,4 km a sud-ovest; n. 640 di Villafranca di Verona, posto circa 3,5 km a nord; n. 632 di Mozzecane, posto circa 6,9 km a sud-ovest).

Presso i medesimi il monitoraggio ARPAV ha dimostrato un "*impatto antropico significativo e con caratteristiche idrometriche generalmente buone ma con segnali di compromissione*" derivanti dalla presenza di nitrati.

I pozzi acquedottistici più prossimi al sito in esame sono posti a sud ovest dell'area in corrispondenza del centro di Povegliano, è presente anche un pozzo nella zona industriale.

Impatti

Il rapporto con la componente in oggetto è da ricercare nello smaltimento delle acque tramite pozzi perdenti che riguardano le acque delle coperture e le acque di seconda pioggia.

Si specifica che la lavorazione e l'attività di stoccaggio sono svolte in prevalenza in area coperta e pavimentata. Nell'area esterna è operato lo stoccaggio in serbatoi dei rifiuti liquidi, dotati di opportuno bacino di contenimento e posizionati al di sotto di una tettoia metallica, e lo stoccaggio di rifiuti solidi in container chiusi in modo da evitare il dilavamento di rifiuti in caso di precipitazioni. Le acque meteoriche raccolte nell'area esterna sono oggetto di separazione della prima pioggia e di trattamento da parte di impianto di depurazione. Gli scarichi finali sono oggetto di monitoraggio. Pertanto fra i rifiuti e la componente sottosuolo e acque sotterranee sono presenti più barriere costituite dai container, le cisterne, la tettoia, i sistemi di contenimento e la pavimentazione in calcestruzzo; inoltre sono attuati i monitoraggi delle acque scaricate (sia quelle di prima pioggia, depurate e scaricate in fognatura, che quelle di seconda pioggia, scaricate sul suolo).

Secondo il proponente, l'unico impatto possibile è quello derivato dallo scarico delle acque in pozzi perdenti in relazione ad eventi imprevedibili e/o difficilmente controllabili, mitigato dal fatto che la rete di raccolta acque è progettata in modo da permettere l'interruzione degli scarichi in caso evento emergenziale.

Per quanto riguarda il monitoraggio, si rileva che il PMC approvato sulla base del decreto n. 106/2010 prevede il monitoraggio delle acque di seconda pioggia scaricate attraverso i pozzi perdenti in relazione ai limiti di cui alla tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. La frequenza del monitoraggio consisteva in 6 analisi all'anno per i primi 3 anni e, in caso di valori sempre al di sotto di detti limiti, di 4 all'anno per gli anni successivi.

Dall'ultimo report PMC presentato si evince il rispetto dei limiti di monitoraggio prescritti, con valori misurati sempre e costantemente molto al di sotto dei limiti in parola.



ALLEGATO 1
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

3.3.3. LITOSFERA

Suolo

L'area in oggetto ricade nella fascia delle risorgive della pianura veronese, in un territorio pianeggiante. Secondo la Carta dei suoli della Regione Veneto il sito in oggetto si trova nella fascia AAI, ove i suoli sono definiti come: *"moderatamente profondi, molto ghiaiosi, ad alta differenziazione del profilo, decarbonati, con accumulo di argilla e a evidente rubefazione talvolta con accumulo di carbonati in profondità"*.

I suoli della zona sono in prevalenza limoso sabbiosi, con elementi ghiaiosi.

Il sito è collocato all'interno di una lottizzazione ad uso artigianale ed industriale, caratterizzata da superfici impermeabilizzate che salvaguardano il suolo da possibili contaminazioni.

Nella zona circostante prevale l'attività agricola a seminativo, con la minore presenza del frutteto.

Impatti

L'impianto è installato in ambito urbanizzato in cui lo strato pedologico è obliterato dalle pavimentazioni o ha subito l'asporto, almeno parziale durante l'edificazione originaria. In corrispondenza del lotto, non è svolta nessuna attività a diretto contatto con il suolo.

Nella parte frontale dello stabilimento sono mantenute delle aree verdi con piantumazioni arboree ed arbustive.

La possibile contaminazione indiretta tramite la ricaduta delle polveri è da definirsi remota in considerazioni delle mitigazioni attuate esposte nell'analisi della componente Atmosfera: Aria.

Pertanto il proponente non individua impatti per la componente in oggetto.

Sottosuolo

Il substrato è caratterizzato da depositi grossolani sciolti di natura ghiaioso-sabbiosa; si rilevano a varie profondità sottili livelli limosi e argillosi e oltre i 19 m dalla superficie si rinvenivano lenti sabbiose.

La permeabilità è molto elevata ($3.1 \cdot 10^{-1}$ cm/s), tipica di materiali ghiaiosi grossolani.

Impatti

Valgono le considerazioni espresse per le componenti Acque sotterranee e Suolo. Unico collegamento fra l'installazione e la componente in oggetto è lo smaltimento delle acque tramite pozzi perdenti, che riguardano acque non contaminate e oggetto di controllo. L'unico possibile impatto è quello dovuto allo scarico delle acque in pozzi perdenti.

3.3.4. AMBIENTE FISICO

Rumore e Vibrazioni

Rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Povegliano Veronese, l'impianto in questione si trova nella classe VI "Aree esclusivamente industriali", con limite di emissione diurno e notturno pari a 65 dB(A) e limite di immissione diurno e notturno pari a 70 dB(A).

All'esterno dell'area produttiva è stata prevista una fascia di transizione di circa 50 metri; i terreni agricoli ed i pochi altri fabbricati residenziali presenti oltre tale fascia di transizione ricadono nella classe III, con limite di immissione diurno pari a 60 dB(A) e notturno pari a 50 dB(A).

Le principali emissioni sonore sono dovute al traffico sulla rete viaria comunale e provinciale e soprattutto in corrispondenza dei centri urbani dove si ha la concentrazione dei veicoli. La principale sorgente sonora rilevabile è relativa al traffico veicolare che incide sulla Strada Provinciale 52 (via Azzano).



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Nel documento Valutazione di Impatto Acustico sono individuati tre recettori sensibili in prossimità dell'impianto, che ricadono in zona III.

Recatt.	Direzione	Tipologia edificio	Dist. dalla proprietà	Individuazione spaziale
R1	OVEST	Abitazione	55 m	Rudere nei pressi della zona produttiva,
R2	OVEST	Abitazione	55 m	Rudere nei pressi della zona produttiva, stessa di R1
R3	SUD	Abitazione	560 m	Azienda agricola a sud della zona produttiva

Si segnala che i primi due sono ruderi in condizioni fatiscenti.

Come riportato nel Piano di Valutazione Acustica, la verifica strumentale dell'impatto acustico provocato dalle attività in stabilimento è stata condotta il giorno 04/07/2018 presso quattro punti di misura posti circa ai vertici del perimetro di proprietà, con campionamenti spot della durata di 30 minuti, in tempo di riferimento diurno, dai quali è emerso un livello di rumore ambientale (Leq) compreso tra 53,5 e 63,5 dB(A).

Il valore L95, che si associa alla rumorosità di fondo, varia altresì tra 45,9 e 50,2 dB(A).

La determinazione dei livelli acustici generati dalle attività dell'azienda è stata effettuata con l'impiego del programma di calcolo previsionale del rumore "SoundPLAN 6.5", secondo la norma ISO 9613-2.

Il corrispondente modello digitale comprende, inizialmente, le sorgenti riconducibili alle attività d'impresa (allo stato attuale) nonché la rumorosità di fondo (che appare calibrata in funzione dei livelli L95 misurati). Sono state inserite nel modello sorgenti areali rappresentanti le attività interne al capannone e la movimentazione dei cassoni sul piazzale esterno, puntiformi proprie dell'impianto di aspirazione e lineari descrittive il traffico veicolare sui piazzali e sulla viabilità limitrofa; quest'ultima sorgente è stata calibrata in funzione dei 40 transiti al giorno (20 ingressi e 20 uscite) propri dello stato di fatto (corrispondenti a circa sei veicoli all'ora).

Con il suddetto modello è stato simulato lo stato di fatto acustico, che presenta un buon riscontro con i livelli di rumore derivanti dalle misurazioni strumentali, nelle medesime posizioni.

La suddetta modellazione, inoltre, prevede il rispetto dei limiti di emissione in orario diurno, preso i recettori sensibili precedentemente individuati.

Il successivo modello digitale prefigura anche per lo stato di progetto il rispetto dei limiti di emissione in orario diurno, con un lieve incremento dei livelli di rumore, in prossimità dell'ingresso allo stabilimento; tale incremento è trascurabile presso i tre recettori residenziali presi in considerazione, dove non si individuano problematiche circa il livello di rumore differenziale.

Il proponente afferma che gli interventi e le variazioni in progetto presso l'attività non rendono necessaria la predisposizione di nuovi campionamenti ambientali post operam.

Radiazioni non ionizzanti e Radiazioni ionizzanti

Il sito di progetto si trova a 1,2 km dalla più vicina stazione radio-base (distanza tale da rendere nulli gli effetti negativi). La zona di interesse non è attraversata da elettrodotti e il Comune di Povegliano non è a rischio di inquinamento da radon.

Impatti

Le emissioni rumorose e le vibrazioni sono determinate, principalmente, dall'impiantistica e dall'attività delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto.

La lavorazione è svolta in ambiente interno al capannone, mentre nell'area esterna è svolto solo il movimento dei mezzi e delle macchine operative.

L'impianto di triturazione, la pressa e il movimento mezzi e macchine possono generare vibrazioni, che si esauriscono entro breve distanza.



ALLEGATO A
AL. DECRETO n. 859 del - 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Non sono individuate sorgenti di radiazioni.

In conclusione, è evidenziato un lieve impatto negativo dovuto all'incremento del rumore di fondo.

3.3.5. BIOSFERA

Flora e Vegetazione

Nell'alta pianura veronese la vegetazione di pregio si localizza soprattutto nella parte settentrionale; le zone con maggiore valore ambientale sono le propaggini collinari, i paleovalvi ed il sistema idrografico superficiale (fiumi, canali, fossi e torrenti); il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di vigneti, uliveti e frutteti.

Intorno all'ambito di intervento il territorio ha un carattere prevalentemente rurale, con diffusione principale dei seminativi, dei frutteti e dei vigneti. La vegetazione spontanea è rilevabile solo lungo i lati delle strade e in corrispondenza dei confini degli appezzamenti agricoli.

Il sito si colloca in una zona industriale, dove la vegetazione è ridotta al verde di lottizzazione; non si ha presenza di piante di particolare pregio botanico.

Impatti

Il proponente non individua effetti prodotti dall'attività dell'impianto sul sistema vegetativo locale. La possibile contaminazione indiretta tramite la ricaduta delle polveri è da definirsi remota in considerazioni delle mitigazioni attuate esposte nell'analisi della componente Atmosfera: Aria.

Pertanto il proponente non individua impatti per la componente in oggetto.

Fauna

La presenza di fauna, a livello locale, è associata alle zone con maggiore vegetazione, ovvero le fasce lungo i corsi d'acqua e le siepi di delimitazione tra i fondi agricoli.

Il sito ricade all'interno di una zona industriale caratterizzata da numerose e diversificate attività.

Impatti

L'attività svolta non consente lo stabilizzarsi di fauna in corrispondenza del lotto. Le emissioni rumorose possono determinare disturbi alla fauna presente nelle aree circostanti. Si rimarca che il sito rientra in un contesto produttivo e predisposto a creare tali generi di impatti.

L'attività di trasporto è fonte di emissione rumorosa lungo la viabilità pubblica.

Pertanto, è evidenziato un lieve impatto negativo benché non rilevante in considerazione del contesto in cui è installata l'attività.

Ecosistemi

L'agrosistema locale è dominato da seminativi, frutteti e vigneti; sporadiche e di limitata estensione sono le alberature formate da elementi autoctoni.

L'elevata percentuale di territorio ad uso agricolo determina una semplificazione della componente vegetazionale e floristica, con la conseguente scomparsa di nicchie utili alla diversificazione della componente faunistica e la riduzione del livello qualitativo dell'ecosistema stesso.

L'ecosistema urbano è caratterizzato dalla presenza dei centri abitati (Povegliano Veronese e Madonna dell'Uva Secca) e della zona industriale dove ricade il sito; la componente umana è dominante e sono praticamente assenti quelle naturali.

L'ecosistema fluviale è rappresentato dalle polle di risorgiva poste a ovest del sito, tra le quali la più importante è la sorgente della Fossa Calfura, che contribuisce ad alimentare il fiume Tartaro.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Impatti

Le caratteristiche strutturali del sito e l'attività svolta non consentono l'insediamento di ecosistemi naturali.

L'attività dell'impianto produce dei disturbi alla fauna locale che possono essere avvertiti nelle zone adiacenti, mentre non si individuano effetti significativi sul sistema vegetativo locale.

Pertanto, è evidenziato un lieve impatto negativo benché non rilevante in considerazione del contesto in cui è installata l'attività.

3.3.6. AMBIENTE UMANO

Il paesaggio presenta gli aspetti tipici dei territori di pianura, in cui domina l'uso agricolo del suolo; entro l'ambito considerato non rientrano emergenze artistiche ed architettoniche di rilievo o altri elementi determinanti la qualità del paesaggio; il sistema vegetativo naturale è stato modificato profondamente dall'azione antropica.

La Carta Archeologica del Veneto indica ritrovamenti in prossimità del sito, in località Ortaia, risalenti dalla tarda Età del Ferro all'epoca Romana.

I centri abitati prossimi sono la frazione Madonna dell'Uva Secca (posta circa 470 m a ovest), il capoluogo Povegliano (1,3 km a sud ovest) e la frazione Dosdegà (2 km a nord).

Il sito è accessibile da Via Zanibelli, la principale strada di lottizzazione presente nella zona industriale ove ricade l'impianto; essa è collegata alla strada provinciale 52 (Via Azzano), che permette un agevole inserimento anche nell'Autostrada A 4 attraverso la S.P. 24 e la S.S. 62.

La viabilità principale è rappresentata dalle strade provinciali 52 e 24; la prima ha una direzione prevalente nord-sud, mentre la seconda attraversa il territorio lungo l'asse est-ovest, collegando Povegliano con il centro di Villafranca Veronese.

Impatti

Lo svolgimento dell'attività comporta l'applicazione della normativa in materia di salute dei lavoratori e la conseguente adozione di opportune misure di prevenzione e protezione. Gli operatori utilizzano, quando necessario, i Dispositivi di Protezione Individuale.

Per quanto riguarda il paesaggio, l'attività è situata in zona industriale e non è visibile dai principali punti di vista, in quanto schermata da altri insediamenti industriali. La circolazione dei mezzi di trasporto può influire sulla qualità del paesaggio, lungo le arterie stradali interessate. Queste, tuttavia, sono utilizzate anche da altre attività produttive della zona. Il sito, ed il suo intorno, non è interessato dalla presenza di beni culturali.

Il disagio prodotto alla popolazione locale è dovuto alla presenza del rumore di fondo ed alla circolazione dei mezzi sulla viabilità pubblica (traffico ed emissioni rumorose). L'attività di trasporto può comportare dei disagi per gli insediamenti situati lungo i tragitti interessati, soprattutto nel tratto più prossimo al sito. Sulla viabilità più distante, il contributo determinato dai mezzi di trasporto alla formazione dell'impatto negativo, non è effettivamente valutabile. Il flusso di mezzi di trasporto in entrata ed uscita per il conferimento dei rifiuti o delle materie prime utilizzano percorsi obbligati per tutti gli insediamenti produttivi delle due zone industriali - artigianali di Madonna dell'Uva Secca e sarebbero attraversati comunque dai vettori di una diversa ditta insediata nell'edificio oggi in disponibilità di Ambiente e Servizi.

L'elaborato Valutazione degli Impatti riporta al punto 3.5 la valutazione sulla viabilità nell'area interessata dal progetto.

Viene individuata la Strada SP N. 52 come "fattore di maggior criticità dell'impatto sulla viabilità", pertanto l'analisi dei flussi di traffico viene effettuata nella SP 52 che comincia a Castel d'Azzano e termina a Nogarole Rocca in prossimità del casello della A22.

Secondo il proponente, considerando la massima capacità di stoccaggio di 100 t e di lavorazione di 94 t/giorno di rifiuti, il flusso dei mezzi per la gestione dell'impianto allo stato attuale è costituito da



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del - 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

un'entrata teorica di circa 10 mezzi carichi al giorno con una capacità di 10 t per mezzo, cui corrispondono altrettanti per il trasporto delle materie prime secondarie o dei rifiuti in uscita.

La necessità di liberare spazi nello stoccaggio di 100 tonnellate costringe a far uscire vettori con partite modeste di rifiuti lavorati, pertanto considerando anche i mezzi vuoti e di far entrare ed uscire nello stesso giorno tutta la capacità produttiva giornaliera, il computo dei viaggi allo **stato di fatto** diventa di 25 in entrata (10 pieni e 15 vuoti) e 25 in uscita (15 pieni e 10 vuoti).

Con la nuova istanza non si determinerebbe una variazione dei flussi dei mezzi rispetto alla situazione attuale, se non per quelli in uscita, valutati in diminuzione. Con la disponibilità di 300 tonnellate di stoccaggio la Ditta potrà infatti avviare all'esterno solo vettori con carichi significativi, utilizzando anche camion maggiormente capienti (20-25 t), all'interno dell'invariata capacità giornaliera di lavorazione. Pertanto il proponente calcola un totale di 19 camion in entrata e 19 in uscita nello stato di progetto.

Considerando la situazione ottimizzata, cioè nel caso di utilizzare per il trasporto esterno anche i mezzi vuoti che hanno effettuato lo scarico, nello stato di progetto il calcolo dei mezzi in entrata e in uscita diventa il seguente:

	Ottimizzato			
	Entrata		Uscita	
	carichi	vuoti	carichi	vuoti
Lavorazione	10			5
Conferimento lavorato			5	
Solo stoccaggio liquidi	1		1	
Solo stoccaggio solidi	1		1	
Totale	12	0	7	5
	12		12	

Viene poi stimato il Livello di Servizio (L.O.S.) della S.P. n. 52 "del Mulinello", strada di accesso all'impianto, tramite la procedura del manuale HCM (Highway Capacity Manual), come richiesto nel Decreto di assoggettamento. Considerato che la provinciale si avvicina, comunque, alla tipologia F, Locale Extraurbano strada principale a traffico limitato, il L.O.S. risulta essere di livello B, caratterizzato da flusso stabile, con modeste riduzione della velocità, lievi condizionamenti alle libertà di manovra e comfort accettabile; tale flusso si adatta, secondo il proponente, ad eventuali incrementi dei transiti senza creare evidenti criticità. Inoltre, la S.P. n. 52 ha valenza strettamente locale, in quanto, caratterizzata dai soli flussi relativi alle zone industriali di Madonna dell'uva secca e dai passaggi per il collegamento dei centri abitati Povegliano Veronese, Castel d'Azzano, ed altri minori.

Si riconosce un indotto economico positivo collegato all'attività dovuto alla richiesta di servizi, materiali, attrezzature e manodopera.

Pertanto, è evidenziato un lieve impatto negativo dovuta alla circolazione dei mezzi sulla viabilità pubblica.

Misure di mitigazione presenti

Gli accorgimenti tecnici che attualmente permettono di mitigare gli impatti prodotti sono:

- la struttura del capannone; le operazioni sono svolte esclusivamente all'interno, all'esterno sono operate solo alcune operazioni di stoccaggio;
- l'impianto di aspirazione e trattamento aria a carboni attivi collegato direttamente alla zona di stoccaggio rifiuti solidi e liquidi confezionati, agli sfiati delle cisterne e agli impianti di triturazione e pressatura;



ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **859** del **8 OTT. 2020**

Direzione Ambiente

- le procedure di accettazione che prevedono il diniego all'entrata di carichi pulverulenti o di altro stato fisico che possa provocare il rischio di emissioni odorose o gassose;
- la costante pulizia dell'area di scarico del pavimento interno ed in particolare fra un'entrata e l'altra;
- la revisione costante del parco macchine e dei mezzi di trasporto che prevede, come da normativa, la verifica della qualità delle emissioni.

Fra le mitigazioni rientrano, inoltre, i controlli periodici relativi alla qualità delle acque di seconda pioggia prima dello scarico nei pozzi perdenti e delle emissioni in atmosfera che devono mantenersi entro determinati limiti (polveri, SOV e altri).

Misure di mitigazione previste

Con la nuova istanza è introdotto, come ulteriore mitigazione, un impianto di nebulizzazione progettato appositamente per l'abbattimento delle polveri nell'ambiente interno che consiste in una rete di 35 ugelli distribuiti in maniera uniforme all'interno del capannone, soprattutto nelle aree oggetto di produrre emissioni polverose, che producono una nebbia di gocce fino a 10 micron ("nebbia secca").

4. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA

Con riferimento ai siti della Rete Natura 2000 l'area d'intervento risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000, il sito Natura 2000 più prossimo risulta essere il SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano" posto ad ovest dell'impianto ad una distanza minima di 560 metri.

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del consulente Stefano Conte, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di Vinca individuata al punto 23): *piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.*

Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei diversi impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli Habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti.

Conclusioni dell'istruttoria VINCA: *Le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.*

5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono pervenute agli uffici dell'U.O. VIA le seguenti osservazioni e i pareri, presentate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona

In data 16/08/2019, con nota prot. n. 0013290, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha comunicato alla ditta l'approvazione, per quanto di sua competenza, del progetto in oggetto, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 858 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

1. L'impianto idrico antincendi sia integrato con il posizionamento, in corrispondenza di ogni idrante UNI 45, di un contenitore mobile di liquido schiumogeno collegabile all'impianto suddetto, in modo da assicurare la possibilità di erogazione di schiuma in caso di emergenza.
2. Dovranno essere posizionati, in corrispondenza di ogni punto di possibile intervento dei mezzi di soccorso in caso di incendio, cartelli UNI EN ISO 7010-M001 o equivalente riportanti il messaggio "Costruzione progettata per il livello di prestazione di resistenza al fuoco inferiore a III"

Prima dell'esercizio dell'attività, il Titolare dell'attività dovrà inoltre presentare i seguenti documenti:

- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, rif. art.4 D.P.R. 151/2011), redatta secondo il modello PIN 2-2018 reperibile sul sito www.vigilfuoco.it;
- asseverazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto approvato, redatta secondo il modello PIN 2.1-2018 reperibile sul sito www.vigilfuoco.it;
- attestato di versamento ex Legge n. 966/65 effettuato sul ccp n.135376 intestato alla Direzione Provinciale del Tesoro-Sez. di Verona, IBAN IT63Z076011170000000135376;
- le certificazioni e/o dichiarazioni di cui all'elenco di cui all'allegato II del D.M. Interno 07/08/2012.

Parere della provincia di Verona del 29.11.2019

Con nota n. 65911 del 06.12.2019 la Provincia di Verona ha inviato il parere di cui all'oggetto. Trattasi di un parere negativo fondato sulla vincolistica pianificatoria relativa all'art. 49 del PAQE, che recita:

"Nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
- b) delle zone archeologiche;
- c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
- d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

È fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano".

Considerando anche interpretazioni giurisprudenziali che sono state avanzate in casi analoghi (sono citate in particolare la sentenza del TAR Veneto n. 863/2014 e la sentenza del CdS - V sezione n. 3119/2015), la provincia considera l'ampliamento richiesto analogo ad un nuovo impianto, pertanto non ammissibile.

Va al riguardo evidenziato che l'art. 49 del PAQE, oggetto della sopra richiamata vincolistica, è stato recentemente modificato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1912 del 27.12.2019.

Nella relazione istruttoria allegata al parere del Comitato Tecnico VIA viene inoltre segnalata la necessità di acquisire alcuni approfondimenti della documentazione progettuale presentata in relazione:

- alle ricadute delle emissioni in atmosfera derivanti dall'evoluzione di un incendio sul sito produttivo;
- alla conformità a quanto previsto dalla Circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione degli incendi".



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Parere del Comune di Povegliano Veronese del 28/01/2020

Il Comune di Povegliano veronese esprime parere favorevole al progetto presentato in quanto l'aumento dello stoccaggio è funzionale alle operazioni di trasporto dei rifiuti e del prodotto lavorato con possibilità di effettuare trasporti a pieno carico senza aumento della capacità di trattamento giornaliero, senza conseguentemente aumentare il traffico generato consentendo una ottimizzazione dei trasporti.

Fa presente che il PAT del Comune è stato approvato con Conferenza di Servizi decisoria con la Provincia di Verona il 07/06/2018 ed è pertanto in vigore.

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI PROT. N. 52860 DEL 04/02/2020

La UO VIA, con nota prot. n. 52860 del 04/02/2020, ha richiesto alla ditta di presentare le seguenti integrazioni:

1. *Indicare il quantitativo corretto di materie prime stoccate, in quanto a pag. 41 della "Relazione Tecnica Descrittiva" è riportato 70 t, a pag. 33 della "Valutazione degli Impatti" è riportato 60 t.*
2. *Presentare un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente al ciclo delle acque e una planimetria dell'impianto più dettagliata con evidenziati i punti di controllo S1, S2 e S3 e gli eventuali pozzetti di controllo dei pozzi perdenti.*
3. *Presentare le seguenti informazioni relative a ciascuna delle diverse operazioni di recupero effettuate (R3, R4, R5):*
 - a) *elenco dei rifiuti ammessi all'operazione di recupero;*
 - b) *descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di recupero;*
 - c) *indicazione della normativa comunitaria o nazionale di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, ovvero, in loro mancanza:*
 - *informazioni sul rispetto delle condizioni generali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;*
 - *indicazione dei criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
 - *indicazione dei requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
 - *indicazione di un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*
4. *Presentare un aggiornamento della documentazione progettuale con una proposta relativamente ai limiti da applicare alle emissioni in atmosfera in relazione alle BAT-AEL specifiche. Tale proposta dovrà essere corredata da un'analisi dei dati relativi alle emissioni, per lo meno dalla data di attivazione del nuovo impianto di aspirazione e trattamento aria installato a seguito della ricostruzione a seguito dell'incendio del 23/01/2014.*
5. *Presentare la relazione di riferimento secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del DM n. 95/2019, ovvero la relazione sugli esiti della procedura di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 4 dello stesso decreto.*
6. *Presentare un approfondimento del quadro programmatico in ordine alla vincolistica del PAQE e del PRG vigenti, che tenga conto delle modifiche apportate con DGRV n. 1912/2019 e delle pronunce giurisprudenziali richiamate dal Comitato Tecnico Provinciale VIA.*



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

7. *Presentare alcuni approfondimenti della documentazione progettuale in relazione:*
 - a) *alle ricadute delle emissioni in atmosfera derivanti dall'evoluzione di un incendio sul sito produttivo (mediante apposita modellistica);*
 - b) *alla conformità a quanto previsto dalla Circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione degli incendi".*
8. *Valutare eventuali misure di mitigazione dell'impatto sulle acque sotterranee e sul sottosuolo.*
9. *Effettuare uno studio sul traffico basato su rilievi dei flussi di traffico da rilevare in entrambe le direzioni dell'arteria stradale SP N.52, nei momenti di maggior traffico.*
10. *Chiarire il flusso di traffico che viene a generarsi (quanti autoveicoli) in entrata e in uscita dall'impianto a seguito dell'incremento di stoccaggio.*
11. *Giustificare maggiormente i valori attribuiti ai parametri (PHF, Phv etc.) utilizzati per determinare il L.O.S.*

INTEGRAZIONI PRESENTATE

In data 04/05/2020 il proponente ha presentato tramite PEC la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con prott. nn. 176406, 176431, 176448, 176511, 176526, 176536 e 176557 del 04/05/2020, come di seguito evidenziato.

Punto 1

Viene chiarito che il quantitativo corretto di materie prime stoccate è di 70 t.

Punto 2

È stata inviata la planimetria dell'impianto con evidenziati i punti di monitoraggio S2 e S3 e chiarito che il pozzetto di ispezione per il controllo analitico delle acque meteoriche di seconda pioggia è situato in uscita dalle vasche di accumulo, prima dei pozzi perdenti.

Punto 3

È stato presentato l'elenco dei rifiuti ammessi alle operazioni di recupero e la descrizione delle operazioni svolte.

Punto 4

È stata presentato l'elaborato "Relazione Integrativa Emissioni in Atmosfera", in cui sono descritti i sistemi di trattamento delle emissioni dell'impianto e si da evidenza che la ditta applica la BAT 25 e, di conseguenza, anche la BAT 14d, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri.

Punto 5

È stata presentato l'elaborato "Relazione di Riferimento", in cui si conclude che, considerate le caratteristiche strutturali dell'impianto, le modalità gestionali adottate, sia in fase di gestione ordinaria che in fase di gestione straordinaria, non sussista rischio di contaminazione significativa di suolo e acque sotterranee e pertanto si ritiene che tale sito impiantistico non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, e quindi che non si debba procedere alla redazione della Relazione di Riferimento.



ALLEGATO A
 AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Punto 6

Il proponente osserva che, analizzando la cartografia allegata alla variante 4 del PAQE, attualmente vigente, la fascia di ricarica degli acquiferi risulta esterna al sito, che pertanto rientra esclusivamente in aree produttive, ambiti prioritari per la protezione del suolo e ambiti per il riequilibrio degli ecosistemi.

Anche considerando il sito in oggetto come ricadente nella fascia di ricarica degli acquiferi, l'art. 52 delle NTA cita il divieto di svolgere attività industriali, dell'artigianato, della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica, mentre l'impianto in oggetto è allacciato alla fognatura pubblica per quanto riguarda le acque nere dei servizi igienici e le acque reflue depurate; presso lo stabilimento è operata la depurazione, tramite apposito impianto, delle acque reflue dell'impianto di lavaggio mezzi e della prima pioggia nei piazzali esterni; lo smaltimento in pozzi perdenti, avviene esclusivamente per le acque delle coperture e delle acque di seconda pioggia. Pertanto secondo il proponente l'impianto si attiene comunque alle prescrizioni associate al vincolo di cui sopra.

Per quanto riguarda gli "Ambiti prioritari per la protezione del suolo", nell'art. 51 delle NTA sono riportati i seguenti vincoli:

"È vietata l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno con eccezione dei casi di comprovata necessità.

È vietato di massima l'uso di fitofarmaci e diserbanti nella manutenzione del verde nelle aree a standard.

Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.

È vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano".

L'art. 55 "ambiti per il riequilibrio degli ecosistemi" cita il divieto di impermeabilizzazione di estese superfici di terreno.

L'art. 49 del PAQE "Siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti", prevede inoltre che nell'area in esame (Ambito prioritario della protezione del suolo) non possano essere ubicati nuovi impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti, mentre è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato.

Secondo il proponente il progetto consta nella variante sostanziale di un impianto di gestione rifiuti e non può essere definito nuovo impianto; infatti nell'art. 16 del Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali, sono specificate le condizioni che possono definire la modifica sostanziale di un impianto alla stessa stregua di un nuovo impianto, cioè quando si verificano entrambe le condizioni di un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati, condizioni non verificate nel caso in oggetto.

La recente variante numero 5 del P.A.Q.E., adottata con D.G.R. N. 1912 del 17 dicembre 2019, ha rivisto l'art. 49, prevedendo che le modifiche sostanziali (art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitino di ripercorrere l'iter di approvazione/AIA ubicati in ambiti prioritari per la protezione del suolo siano soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, come nel caso in oggetto.

Punto 7

Emissioni in atmosfera derivanti dall'evoluzione di un incendio sul sito

Nella Relazione Tecnica Integrativa presentata il 04/05/2020 è stata fatta una valutazione degli effetti generati da un incendio che potrebbe accidentalmente interessare lo stabilimento contenente i rifiuti solidi di varia natura; a tal fine è stato fatto riferimento, a titolo di esempio; all'incendio avvenuto nell'Agosto 2017 presso l'impianto di recupero di rifiuti Vidor servizi ambientali S.p.A. a Vidor (TV) che ha interessato l'area di stoccaggio dei solventi, l'area di lavorazione degli assimilabili,



ALLEGATO A del 8 OTT. 2020
 AL DECRETO n. 859 del _____

Direzione Ambiente

coinvolgendo anche automezzi, apparecchiature e macchinari presenti. Durante quell'evento le analisi effettuate sul campione prelevato in corrispondenza della colonna di fumo ad evento ancora in corso avevano evidenziato che le concentrazioni di inquinanti, significative a ridosso dell'evento, già a 500 m si erano notevolmente ridotte e punti di ricaduta interessati erano al di sotto dei valori limite TLV-TWA (Threshold Limit Value - Time Weighted Average - valore soglia per effetti cronici) e IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health" - valore soglia per effetti acuti).

Utilizzando i dati del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio - Servizio Centro Meteorologico di Teolo forniti dall'A.R.P.A.V., relativi a direzione e velocità del vento a 2 m dal suolo della stazione meteo n. 104 di Villafranca di Verona, il proponente ha concluso che in condizioni meteorologiche sfavorevoli, non sarebbero interessate dalla ricaduta di inquinanti aree residenziali o urbane quali quella del centro abitato di Povegliano Veronese, ma aree agricole e produttive. Eventuali insediamenti locali sono poste lungo il limite dei 500 m.

Conformità a quanto previsto dalla Circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il proponente, in data 04/05/2020, ha anche compilato la check list di verifica di conformità a quanto previsto dalla Circolare 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione degli incendi", che permette di verificare se un impianto risponde ai requisiti richiesti di prevenzione dei rischi.

Punto 8

Nell'elaborato "Relazione di Riferimento", il proponente ha anche effettuato la Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi del DM 59/19, dove è evidenziato che l'unica sostanza pericolosa secondo il Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008) presente nell'impianto è il gasolio e sono illustrate le modalità gestionali adottate, sia in fase di gestione ordinaria che in fase di gestione straordinaria, per evitare il rischio di contaminazione significativa di suolo e acque sotterranee.

Per quanto riguarda la protezione delle acque sotterranee e del sottosuolo, è specificato che la lavorazione e l'attività di stoccaggio sono svolte in prevalenza in area coperta e pavimentata e che nell'area esterna è operato lo stoccaggio in serbatoi dei rifiuti liquidi, dotati di opportuno bacino di contenimento, e lo stoccaggio di rifiuti solidi in container.

Le acque meteoriche raccolte nell'area esterna sono oggetto di separazione della prima pioggia e di trattamento da parte di impianto di depurazione. Gli scarichi finali delle acque depurate e di seconda pioggia sono oggetto di monitoraggio. Inoltre la rete di raccolta acque è progettata in modo da permettere l'interruzione degli scarichi in caso evento emergenziale.

Punto 9

È stata eseguita una rilevazione del traffico sulla S.P. n. 52, il giorno 10 febbraio 2020 (lunedì), in corrispondenza dell'incrocio con la strada di inserimento nella zona industriale dove ha sede l'impianto in oggetto.

Il rilevamento è stato eseguito per intervalli di 15 minuti, nelle tre fasce orarie (7,30 ÷ 8,30; 12,00 ÷ 13,00; 17,00 ÷ 18,00) dove è atteso il maggior passaggio (apertura, chiusura delle attività e pausa pranzo) separando le due direzioni dei flussi e la tipologia dei veicoli.

È stato riscontrato un passaggio complessivo di 200 ÷ 300 veicoli per corsia nelle ore di punta, di cui i mezzi pesanti non superano il 6%.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 853 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Punto 10

Viene ribadito che in caso di piena operatività dell'impianto, i mezzi in entrata ed in uscita si attesteranno attorno alle 19 unità, ridotte a 12 se è operata l'ottimizzazione dei viaggi (limitazione dei transiti dei mezzi vuoti).

Punto 11

Dopo una nuova elaborazione dei Livelli di Servizio, viene confermato, per la S.P. n. 52, un livello B, ovvero caratterizzato da flusso stabile, con modeste riduzioni della velocità, lievi condizionamenti alle libertà di manovra.

6. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

6.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Piano d'Area "Quadrante Europa" (P.A.Q.E.)

Relativamente agli aspetti sollevati dalla Provincia di Verona per quanto riguarda il posizionamento dell'impianto rispetto al PAQE e la conseguente vincolistica, alla luce della normativa di settore aggiornata e a quanto già detto nell'ambito del Punto 6 di cui al riscontro alle integrazioni fornite dalla ditta, si rileva quanto segue:

- il Comitato provinciale VIA ha utilizzato, per l'individuazione dei vincoli, il PRG vigente, che ha collocato il limite inferiore della fascia di ricarica degli acquiferi di cui al PAQE la zona nord-est dell'impianto (area pressa);
- anche il PAT del Comune di Povegliano pone la zona nord-est dell'impianto (area pressa) sotto vincolo dell'area di ricarica degli acquiferi, lasciando al di fuori le aree di stoccaggio vero e proprio oggetto di variante;
- d'altro canto la tavola 2b del PAQE vigente, relativamente appunto ai vincoli ambientali/ecologici, pone chiaramente il limite inferiore della fascia di ricarica degli acquiferi poco al di sopra dell'area d'impianto, senza interessarlo in alcun modo: pertanto si ritiene che non sussista il vincolo di cui all'art. 52 del PAQE;
- si rileva tuttavia che l'impianto risulta comunque ubicato all'interno di ambiti prioritari per la protezione del suolo e ambiti per il riequilibrio degli ecosistemi, e che quindi ricada in ogni caso all'interno dei vincoli imposti dagli artt. 49, 51 e 55 del PAQE;
- gli interventi previsti dal progetto non sono vietati dagli artt. 51 e 55 del PAQE;
- rimane la criticità evidenziata dal Comitato provinciale VIA in merito al divieto di ubicazione di nuovi impianti previsto dall'art. 49¹: infatti le sentenze richiamate dal Comitato VIA della Provincia di Verona², con espresso riferimento alla ditta Amia Verona Spa, sostengono che il caso di "variante sostanziale" di un impianto, sia equiparabile ad un "nuovo impianto", e quindi sottoposto al vincolo assoluto imposto dall'Art. 49 del PAQE; per la definizione di

¹ Si riporta la prescrizione dell'art. 49:

Nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio e all'interno:

- a) degli ambiti di interesse naturalistico-ambientale;
- b) delle zone archeologiche;
- c) delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile;
- d) dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

² Sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 863/2014
Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3119/2015



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 NOV 2020

Direzione Ambiente

- “variante sostanziale” le sentenze richiamano in particolare la definizione dell’Art. 208, comma 19³ e dell’Art. 5, comma 1, lettera l-bis⁴ del D.Lgs. n. 152/2006;
- la variante in parte denegata dalla Provincia di Verona ed oggetto di ricorso riguardava l’accorpamento di tre diverse autorizzazioni, la realizzazione della raccolta e della gestione delle acque interne, la realizzazione delle tettoie relative alla copertura dei rifiuti già autorizzati, contenuti in container, l’aumento dei codici CER autorizzati e l’aumento del quantitativo massimo stoccabile di rifiuti;
 - va tuttavia evidenziato che l’art. 49 è stato recentemente oggetto di modifica, adottata con DGRV 1912/2019; nel caso specifico di modifiche e/o varianti a impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, il nuovo testo prevede quanto segue:
Le modifiche sostanziali (art.5 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di impianti di recupero o smaltimento rifiuti esistenti che necessitano di ripercorrere l’iter di approvazione/AIA, compreso il passaggio dalla comunicazione in regime semplificato (artt. 214-216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i) all’autorizzazione in regime ordinario (art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i), non possono essere assentite se ubicati nelle aree sensibili elencate nel presente articolo alle lettere b) e c)⁵, mentre nelle aree sensibili di cui alle lettere a) e d)⁶, sono soggetti ad una verifica in ambito di procedura VIA/assoggettabilità a VIA, ai sensi della lettera ag) dell’allegato III alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e del punto 7 lettere t) e u) dell’allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione agli impatti generati sulla matrice suolo ed acqua sotterranea.
 - nella documentazione integrativa presentata la ditta ha inoltre argomentato, in relazione alle sentenze, che le modifiche richieste non rientrano tra le modifiche sostanziali che devono essere considerate dall’art. 16 del Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali (approvato nel 2015) alla stregua di un “nuovo impianto”;

Alla luce di quanto sopra si ritiene che il Comitato VIA della Provincia di Verona, nell’evidenziare le criticità legate al PAQE, in relazione alle sentenze richiamate, abbia accomunato i due progetti, quello denegato e quello in esame, configurandosi entrambi come “varianti sostanziali”, senza stressarne le differenze ma soffermandosi esclusivamente in termini letterali e di principio sul concetto di variante. Si ritiene invece che le singole varianti ed i singoli progetti debbano essere valutati caso per caso ed in funzione dell’entità della variante proposta.

Nello specifico si ritiene che la variante in esame - riferendosi ad un aumento istantaneo di rifiuti non pericolosi, senza incremento di potenzialità annua e senza la realizzazione di alcuna opera - non rientri nella fattispecie descritta dal Comitato VIA della Provincia di Verona in relazione alle sentenze “AMIA”, e che quindi il progetto di modifica dell’impianto in esame non possa essere ricondotto a “nuovo impianto”, escludendolo dal campo di applicazione del divieto assoluto di cui al citato Art. 49 delle NTA del PAQE.

³ 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata

⁴ la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ... che ... producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.

⁵ b) delle zone di interesse archeologico;
c) delle acque potabili di risorgiva;

⁶ a) degli ambiti di interesse paesistico-ambientale;
d) degli ambiti prioritari della protezione del suolo. (Ndr: tra cui le aree di ricarica degli acquiferi)



ALLEGATO A

Direzione Ambiente

AL DECRETO n. 859 del 8 OTT 2020

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali

Il "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", è stato approvato con la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 pubblicato sul Bur. n. 55 del 01/06/2015.

La Normativa di Piano specifica all'articolo 13 "Criteri di esclusione" quanto segue:

"1. È esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui all'Elaborato D del presente Piano.

2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie e demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le discariche all'art. 15.

3. Si definiscono aree con "raccomandazioni", le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi."

L'articolo 16, della Normativa di Piano, "Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti", specifica quanto segue al comma 3:

"3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati."

Tale comma è stato oggetto di chiarimenti da parte della Giunta Regionale che con comunicazione del 16.09.2015, prot. 37117, ha specificato:

"... si precisa la sostanzialità di una modifica si concretizza, secondo la lettura del comma 3 dell'art. 16, al verificarsi di entrambe le condizioni, ovvero, quando si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua e un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati. Va da sé, che l'esistenza di una sola delle due circostanze non conferisce sostanzialità alla modifica proposta."

Per il caso in oggetto non si attua nessuna delle due condizioni:

- non si ha un aumento della capacità complessiva di trattamento annua;
- non si ha un aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati.

Non è effettuata, quindi, l'analisi del Piano perché il progetto non prevede la modifica dell'impianto nella casistica di cui all'art. 16 della normativa di piano.

L.R. n. 3/2000

L'articolo 21 della L.R. "requisiti tecnici ed ubicazione degli impianti" cita:

2. I nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti sono ubicati di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica:

a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F;



ALLEGATO
AL DECRETO n. 858 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Il P.R.G. del Comune di Povegliano Veronese riporta la seguente destinazione del sito:

Insedimenti produttivi: zona D1 - Industriale - Artigianale di completamento

La destinazione urbanistica è, quindi, idonea.

6.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Dal punto di vista impiantistico, si rileva che l'impianto è in grado di supportare l'aumento dello stoccaggio di rifiuti richiesto senza incrementare gli impatti legati alle emissioni in atmosfera.

BATc

Sulla base dell'istruttoria sulla conformità alle BATc di cui ai paragrafi precedenti, si propone di:

- modificare i limiti di emissione a camino come segue:

Composto	Unità di misura	Limite Attuale	Nuovo Limite	Punto di emissione
SOV	mgC/Nm ³	totali 600 mg/Nm ³ in concentrazione e almeno 80% di abbattimento	30 come carbonio organico totale	1
Polveri Totali	mg/Nm ³	10	5	1

- modificare la frequenza relativa alle analisi di autocontrollo delle emissioni a camino in conformità alla BAT 8 da annuale a semestrale;
- prescrivere che la ditta debba istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, l'inventario dei flussi di acque reflue, dei rifiuti e degli scarichi gassosi di cui alla BAT 3, con riferimento ai pertinenti parametri di cui alle BAT 7 e 8.

Si propone che quest'ultima prescrizione venga esplicitata come Condizione Ambientale nelle conclusioni.

Cessazione qualifica di rifiuto

Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, la ditta è autorizzata a produrre i seguenti materiali a seguito di operazioni di recupero ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998:

- Carta e cartone
- Plastiche
- Tessuti
- Legno
- Metalli
- Vetro

A seguito della recente modifica dell'Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, la ditta ha trasmesso documentazione relativa alle modalità di lavorazione ed alle caratteristiche di detto materiale, come previsto dalla normativa modificata.

Per quanto riguarda i possibili impatti ambientali delle lavorazioni in oggetto, le modifiche richieste nel presente procedimento non hanno influenza su tali processi: si ritiene quindi compiuta la verifica sugli impatti ambientali delle lavorazioni, mentre il completo rispetto delle condizioni dettate dall'art. 184-ter verrà valutato nell'ambito dell'istruttoria inerente all'AIA.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

Scarico reflui

Con riferimento allo scarico reflui ed ai possibili impatti sulle acque sotterranee si evidenzia che la ditta aveva già adeguato il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di dilavamento dei piazzali a seguito dell'ultimo incendio occorso presso il sito. L'aumento di potenzialità dell'impianto, oggetto della proposta in esame non incide significativamente su questa matrice. Dalla documentazione presentata si evince che sono già presenti le platee in cemento e le vasche di raccolta per il piazzale esterno per le acque di prima pioggia, che prima di essere scaricate in fognatura sono soggette a trattamento chimico fisico. Non si rilevano criticità in merito.

Acque Veronesi, gestore della pubblica fognatura, si esprimerà in sede di riesame dell'AIA, sull'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico, previa compilazione da parte della ditta dell'apposita modulistica.

Nel provvedimento di AIA sarà prescritto che in caso di incendio la ditta allerti tempestivamente l'ente gestore dell'impianto di depurazione per consentire la gestione, l'eventuale segregazione e il successivo trattamento della portata recapitante all'impianto utilizzata ai fini dello spegnimento.

6.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Modellizzazione dispersione fumi incendio

In merito alle emissioni in caso di incendio, il proponente non ha utilizzato un modello di dispersione. L'analisi si basa sui risultati analitici ricavati durante un incendio presso un impianto similare sito in provincia di Treviso. In occasione di tale evento il raggio in cui sono state trovate tracce di contaminazione di diossine non era superiore ai 500m. Sulla base dell'analisi della direzione e intensità dei venti nella zona di Povegliano si giunge alla conclusione che non verranno interessate zone abitate, collocate a circa 1,5 km dall'impianto. L'analisi svolta risulta piuttosto sintetica, ma esauriente e condivisibile nelle conclusioni.

Traffico

Il proponente ha risposto alla richiesta di integrazione relativamente alle problematiche sul traffico puntualizzando che:

- è stato eseguito un rilevamento dei flussi di traffico nelle ore di punta del giorno 10 febbraio 2020;
- i mezzi in entrata ed in uscita si attestano sulle 19 unità in ingresso e 19 in uscita al giorno che si riducono a 12 unità se viene operata un'ottimizzazione dei viaggi con limitazione dei transiti dei mezzi vuoti;
- è stato ricalcolato il valore del LOS.

Lo Studio sul traffico presentato inizialmente ha subito una ridefinizione prendendo in considerazione i valori di flusso del traffico rilevati nella giornata del 10/02/2020; infatti alcuni parametri quali il fattore dell'ora di punta PHF e la portata Q di veicoli all'ora per direzione hanno dato dei valori leggermente differenti rispetto a quelli dello studio precedente.

Lo Studio valutato nel suo complesso, analizzando la capacità derivante dalla categoria della strada, risulta comunque adeguato anche se conclude attribuendo al LOS un livello B mentre, da una attenta osservazione del grafico che determina tale livello in funzione della velocità media di percorrenza Vs e della percentuale di tempo speso in coda PTC, si rileva che il LOS ricade nel livello C se pur discostandosi di poco oltre il livello B. Siamo pertanto in presenza di un livello C che rappresenta comunque un flusso stabile anche se vengono limitate le velocità di marcia nelle ore di punta.



ALLEGATO A

Direzione Ambiente

AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Alla luce delle integrazioni si può concludere che il LOS è risultato pari, anche se di poco superiore al livello B, in livello C siamo pertanto in presenza di una tipologia di deflusso stabile e non vi è un incremento significativo di traffico.

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. 568/2018;

Esaminato lo Studio di Impatto Ambientale;

esaminata la documentazione presentata;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto della nota della Provincia di Verona, acquisita al protocollo regionale in data 06/12/2019, n. 527615;

preso atto della nota del Comune di Povegliano Veronese, acquisita al protocollo regionale in data 28/01/2020, n. 42050;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute altre osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali;

tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione Tecnica ai sensi di quanto previsto dagli Allegati A ed E, DGR 1400/2017";

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 18/20 del 01/06/2020, del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA, agli atti dell'U.O. VIA, in cui è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;

considerato che il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa verrà condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già proposte in progetto;

considerato che dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

considerato che le eventuali prescrizioni riguardanti l'AIA verranno recepite in fase di rilascio del relativo provvedimento;

Tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente ed il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A) preso atto e condivise le valutazioni del



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Direzione Ambiente

gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

- al giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di Adeguamento volumetrico di rifiuti pericolosi e non pericolosi dell'impianto di stoccaggio provvisorio, selezione e cernita rifiuti situato in Comune di Povegliano Veronese (VR), presentato dalla ditta Ambiente e Servizi S.r.l. (con sede legale in via Amos Zanibelli 12 - 37064 Povegliano Veronese (VR), C.F. e P.IVA 02791580232), dando atto:
 - della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 18/20 del 01/06/2020 a firma del Dott. Mauro Miolo;
 - che la validità temporale del provvedimento di VIA sarà pari alla durata del provvedimento di AIA;
 - e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	INVENTARIO FLUSSI ACQUE REFLUE E SCARICHI GASSOSI La ditta è tenuta ad istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, l'inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda le informazioni previste dalla BAT 3, anche al fine di verificare l'eventuale presenza di sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi o sulla sicurezza dell'impianto, diverse da quelle attualmente considerate, con particolare riferimento ai pertinenti parametri di cui alle BAT nn. 7 e 8.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Trasmissione dei primi esiti dell'inventario in questione entro 2 anni dalla data di notifica del PAUR
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto con avvalimento dell'ARPAV, con oneri a carico del proponente.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 859 del 8 OTT. 2020

Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Ing. Loris Tomato

Direzione Ambiente
[Signature]

Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

[Signature]

